Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 6 agosto 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli *avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.*

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto dell'11 giugno 1975, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate.

MEDAGLIE D'ORO

Alla memoria del fante MASSARI Giancarlo, il 17 giugno 1973 in Bari. — Mosso da nobile impulso e incurante del rischio, non esitava a slanciarsi nel mare in burrasca per soccorrere alcune bagnanti in gravi difficoltà. Raggiunta una delle pericolanti riusciva, lottando strenuamente contro la violenza delle onde, a riportarla, salva, a riva. Tuffatosi di nuovo in aiuto delle altre scompariva, stremato dalla fatica, tra i flutti, sacrificando la giovane vita ai più puri ideali di generoso ardimento e di perseverante, umana solidarietà.

Alla memoria di CANESE Bengasi, il 22 agosto 1974 in Porto Venere (La Spezia) — Unitosi ai vigili del fuoco nelle difficili operazioni di spegnimento di un violento incendio, apprendeva che un vecchio ottantenne si trovava in gravissimo pericolo nella propria casa ormai circondata dal fuoco. Senz'indugio accorreva, incurante del rischio, in aiuto del malcapitato, ma, avuta preclusa ogni via di scampo per l'avanzare inesorabile delle fiamme, sacrificava nel generoso intento la vita, dando fulgido esempio di non comune ardimento e di eccezionale abnegazione.

MEDAGLIE D'ARGENTO

TRYANTAFILLOY Christas, il 4 aprile 1973 in Villa S. Stefano (Frosinone). — Richiamato da invocazioni di aiuto, prontamente accorreva e, abbattuto l'uscio, penetrava senz'indugio in un appartamento dov'era divampato un incendio. Nonostante l'incalzare delle fiamme, riusciva a condurre all'esterno, con l'aiuto di altro generoso e poco prima che l'abitazione crollasse, una donna e i suoi due figli paralizzati dal terrore. Fulgido esempio di non comune coraggio e di perseverante solidarietà umana.

NANOCCHIO Vincenzo, NANOCCHIO Francesco, ZONNO Arcangelo e LOSETO Andrea, il 17 giugno 1973 in Bari. — Spinto da generoso impulso e incurante del rischio, non esitava ad affrontare il mare in burrasca per soccorrere quattro bagnanti in procinto di annegare. Lottando duramente contro la violenza delle onde, riusciva, coadiuvato da altri animosi, a riportare a riva tre delle pericolanti. Mirabile esempio di grande coraggio e operante solidarietà umana.

AMADIO Aldo, il 21 luglio 1973 in Robecchetto con Induno (Milano). — Con pronta determinazione e grande sprezzo del pericolo, non esitava a scendere in un pozzo nel generoso intento di portare aiuto a una persona, rimasta sul fondo priva di sensi, e ad altro animoso che lo aveva preceduto. Sopraffatto dalle venefiche esalazioni, s'accasciava a sua volta esamine e doveva essere tratto in salvo. Mirabile esempio di grande ardimento e di nobile altruismo.

CISLAGHI Angelo, il 21 luglio 1973 in Robecchetto con Induno (Milano). — Pur consapevole del grave rischio cui si esponeva, si calava in un pozzo sul cui fondo ben due persone si erano in precedenza accasciate, nel vano tentativo di portare soccorso ad un malcapitato rimasto vittima di esalazioni venefiche. Dopo notevoli sforzi, riusciva con l'ausilio di una corda a far trarre in superficie il corpo ancora in vita di uno dei tre. Mirabile esempio di grande ardimento e di nobile altruismo.

Alla memoria di COLOMBO Giuseppe Antonio, il 21 luglio 1973 in Robecchetto con Induno (Milano). — Con generosa determinazione, si calava in un pozzo per portare soccorso al fratello rimasto svenuto sul fondo a causa di esalazioni venefiche. Investito a sua volta dai gas, s'accasciava anch'egli esamine, immolando la giovane vita ai più nobili ideali di amore fraterno e di umana solidarietà.

MARTIRANO Ercolino e SIRIANNI Emilio, il 12 settembre 1973 in Cosenza. — Nonostante la giovanissima età, penetrava, unitamente ad un coetaneo, tra l'indifferenza di numerosi astanti, in un appartamento in fiamme, riuscendo a bloccare la fuoriuscita di gas da un contenitore difettoso e scongiurando così più gravi conseguenze. Fulgido esempio di elette virtù civiche e sprezzo del pericolo.

ARCAROLI Nicola, vicebrigadiere di pubblica sicurezza, il 7 agosto 1974 in Bologna. — In servizio di notte presso un commissariato di pubblica sicurezza, afferrava, con coraggiosa decisione e pronto intuito, un ordigno esplosivo depositato, con la miccia in combustione, da elementi eversivi sulla soglia dell'ufficio. Trasportato di corsa l'involucro in un cortile, ne strappava la miccia e il detonatore, evitando così che lo scoppio, seguito subito dopo, provocasse gravi conseguenze per gli occupanti dello stabile. Luminoso esempio di non comune ardimento e di altissimo senso del dovere.

BIRARDI Nunziato, brigadiere di pubblica sicurezza, il 24 febbraio 1975 in Milano. — Dopo aver partecipato con altri militari del Corpo ad un violento conflitto a fuoco contro una banda di rapinatori, con coraggiosa determinazione e cosciente sprezzo del pericolo affrontava i malviventi allo scopo di bloccarne la fuga. Ripetutamente fatto segno a colpi d'arma da fuoco, rispondeva con il suo mitra centrando le ruote posteriori della vettura dei criminali che, riuscivano egualmente ad allontanarsi. A bordo di un autocarro di passaggio si poneva, quindi, all'inseguimento dei banditi, ma era costretto a desistere allorchè essi, sottratto ad un automobilista in sosta il veicolo, si dileguavano velocemente. Fulgido esempio di alto senso del dovere e di grande ardimento.

BERRE' Ennio, appuntato di pubblica sicurezza, il 27 marzo 1975 in Isola d'Asti (Asti). — Esponendo coscientemente la propria vita, si calava senz'indugio, legato ad una rudimentale fune, in un profondo pozzo per soccorrere una donna gettatavisi a scopo suicida. Raggiunto il livello dell'acqua, afferrava la poveretta ormai priva di sensi e riusciva, con sovrumano sforzo fisico, a sostenere il corpo fino all'arrivo dei vigili del fuoco. Mirabile esempio di rare virtù civiche e di perseverante umana solidarietà.

BERGAMASCO Ferruccio, guardia di pubblica sicurezza, il 2 aprile 1975 in Treviso. — Con coraggioso e tempestivo intervento, si tuffava, di notte, nelle gelide acque di un fiume per soccorrere una donna gettatavisi a scopo suicida. Lottando vigorosamente contro la forte corrente, raggiungeva la malcapitata che, ormai priva di sensi, stava scomparendo tra i flutti e riusciva a trascinarla in salvo a riva. Esempio mirabile di sprezzo del pericolo e di generoso altruismo.

MEDAGLIE DI BRONZO

BASSANI Carlo e CAMPANA Maurizio, il 25 dicembre 1972 in S. Nazario (Vicenza). — Accorreva prontamente sul luogo di un grave incidente stradale e, frantumati con un piccone i cristalli laterali di un'autovettura in fiamme, riusciva, con lo aiuto di altro generoso, ad estrarre ancora in vita uno degli occupanti.

TIBERIA Flavio, il 4 aprile 1973 in Villa S. Stefano (Frosinone). — Coraggiosamente si introduceva in un appartamento in fiamme, collaborando, con altro animoso, nel trarre in salvo, poco prima che l'abitazione crollasse, una donna e i suoi due figli paralizzati dal terrore.

SCUTO Rosario, vigile urbano, il 28 maggio 1973 in Catania. — Nel transitare dinanzi ad una gioielleria, scorti tre malviventi armati che vi stavano perpetrando una rapina, non esitava ad affrontarli, riuscendo a disarmarne uno e a trattenerlo fino all'arrivo delle forze dell'ordine.

FILICIOTTO Carmelo, appuntato di pubblica sicurezza, il 5 luglio 1973 in Termoli (Campobasso). — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a slanciarsi, vestito, nel mare agitato per soccorrere due giovani che, a notevole distanza dalla riva, erano in procinto di annegare. Raggiunto uno dei pericolanti, riusciva dopo eccezionali sforzi a trarlo in salvo.

CONTE Raffaele, appuntato di pubblica sicurezza e MONTAGNA Giacomo, appuntato di pubblica sicurezza, il 5 luglio 1973 in Termoli (Campobasso). — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a slanciarsi, vestito, nel mare agitato per soccorrere due giovani che, a notevole distanza dalla riva, erano in procinto di annegare. Raggiunto uno dei pericolanti, riusciva, dopo notevoli sforzi e con l'aiuto di un commilitone, a trarlo in salvo.

SARNI Carlo, brigadiere di mare, TURCO Vincenzo, brigadiere di mare, CHERCHI Giovanni, finanziere di mare, L'ATTARULO Domenico, finanziere di mare, PANICHI Sergio, finanziere di mare e SGOBBA Giuseppe, finanziere di mare, il 25/26 ottobre 1973 in Palermo. — Con generoso altruismo si prodigava, assieme ad altri militari del Corpo, nel soccorrere quattro persone sospinte nelle acque di un porto da un violento fortunale. Incurante del rischio, riusciva, tra notevoli difficoltà, dopo essersi legato alla banchina a trarre in salvo i pericolanti.

BOLDRINI Bruno, il 22 febbraio 1974 in Livorno. — Rintracciati tre malviventi che avevano tentato di rubare un'autovettura, riusciva, con l'aiuto di altri volenterosi, ad immobilizzarne uno, assicurandolo alla giustizia.

CARDITO Felice, guardia di pubblica sicurezza, il 20 maggio 1974 in Roma. — Con fermezza e decisione si poneva all'inseguimento di pericolosi malviventi che avevano poco prima perpetrato una rapina. Raggiunto uno dei criminali, che allo scopo di sottrarsi alla cattura si faceva scudo, armi alla mano, di una donna e di una bambina, riusciva a disarmarlo e immobilizzarlo, approfittando di un suo attimo di disattenzione.

MECUCCI Bruno, finanziere e FAIBENE Antonio, finanziere, il 9 agosto 1974 in Giugliano in Campania (Napoli). — Richiamato da invocazioni di aiuto, con pronta determinazione e sprezzo del pericolo si tuffava, unitamente ad un commilitone, nelle agitate acque del mare per soccorrere due ragazze in procinto di annegare, riuscendo a trarle in salvo dopo una strenua lotta contro la violenza delle onde.

BURACCI Alessandro, guardia di pubblica sicurezza, il 16 settembre 1974 in Anzio (Roma). — Con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, si introduceva, da solo, nell'abitazione di un uomo che, colto da improvvisa pazzia, aveva ferito, sparando da una finestra, cinque persone. Pur minacciato con un fucile, affrontava decisamente il folle e lo disarmava dopo breve colluttazione.

CONTALDO Orlando, appuntato di pubblica sicurezza, il 28 ottobre 1974 in Bari. — Con coraggio e decisione affrontava due malviventi armati, che, presa in ostaggio una giovane, si accingevano a compiere una rapina. Pur fatto segno a numerosi colpi, rispondeva al fuoco e riusciva a mettere in fuga i rapinatori, dopo averne ferito uno.

MORRESI Graziano, appuntato di pubblica sicurezza, il 2 dicembre 1974 in Milano. — Con ferma decisione, si poneva all'inseguimento di un pericoloso pregiudicato che, dopo aver ferito un funzionario ed un sottufficiale di pubblica sicurezza, si era dato alla fuga. Per nulla intimorito dal malvivente che continuava a sparare, non desisteva dal tallonarlo e, rispondendo al fuoco, lo colpiva mortalmente.

MAGRI' Cosimo, maresciallo di pubblica sicurezza, GIORGI Renato, appuntato di pubblica sicurezza e RUSCIGNO Domenico, appuntato di pubblica sicurezza, il 24 febbraio 1975 in Milano. — Con coraggiosa determinazione si poneva, assieme ad altri militari del Corpo, all'inseguimento di alcuni malviventi che avevano tentato di consumare una rapina facendo uso delle armi. Pur fatto segno a nutrite raffiche di mitra, non esitava ad affrontare i criminali e ad ingaggiare con gli stessi un violento conflitto a fuoco.

SANTORO Giuseppe, guardia di pubblica sicurezza, il 24 febbraio 1975 in Milano. — In servizio di vigilanza all'ufficio cassa di uno scalo ferroviario, veniva fatto segno a colpi d'arma da fuoco da parte di alcuni malviventi che si apprestavano a consumare una rapina. Portatosi all'interno dell'ufficio per meglio fronteggiare con l'aiuto di un collega il violento assalto, veniva raggiunto da una raffica di mitra esplosa dai malfattori penetrati nel locale facendosi scudo di una persona. La pronta reazione del commilitone costringeva, però, i banditi a desistere dal loro intento criminoso.

TORRE Pasquale, guardia di pubblica sicurezza, il 24 febbraio 1975 in Milano. — Nel corso di una rapina messa in atto da alcuni malviventi che, armi alla mano, si erano introdotti nell'ufficio cassa di uno scalo ferroviario sventagliando raffiche di mitra, con coraggiosa e ferma determinazione reagiva alla violenza dei banditi e li costringeva a desistere dal loro intento criminoso.

(5834)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1975, n. 330.

Misura delle riduzioni organiche dei ruoli del personale del Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 1972, n. 3, recante le nuove tabelle dei ruoli organici del personale del Ministero degli affari esteri;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Udito il parere preliminare della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della citata legge n. 355 del 1974;

Sentito in via preliminare il Consiglio dei Ministri;

Udito il parere definitivo della commissione parlamentare anzidetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro;

Decreta:

Le dotazioni dei ruoli organici ordinari del personale del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355, sono variate nelle misure indicate per ciascuna carriera nella tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1975

LEONE

MORO — RUMOR — COSSIGA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 43

TABELLA DEI RUOLI ORGANICI DELLE CARRIERE DELLA AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI RIDETERMINATE AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1974, N. 355.

	Numero dei posti
Carriera diplomatica	1.041
Carriera direttiva amministrativa (*)	141 (**)
Carriera del personale di cancelleria	1.035
Carriera degli assistenti commerciali	265
Carriera esecutiva	1.738
Carriera ausiliaria (commessi)	395
Carriera ausiliaria (autisti)	197
Esperti in crittografia (*)	2
Operai della tipografia e del centro fotorotolitografico	75
Operai dell'economato	46

(*) Escluse le qualifiche dirigenziali e ad esaurimento.
(**) Di cui 36 indisponibili, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748).

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE IN FIRENZE

	Numero dei posti
Carriera direttiva (ruolo scientifico) (*)	11
Carriera di concetto (ruolo segretari)	4
Carriera di concetto (esperti agrari)	10
Carriera esecutiva (ruolo d'ordine)	7
Carriera esecutiva (ruolo tecnico)	5
Carriera ausiliaria	7

(*) Escluse le qualifiche dirigenziali e ad esaurimento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1975, n. 331.

Approvazione del nuovo statuto della società canottieri « Adda », in Lodi.

N. 331. Decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, viene approvato il nuovo statuto della società canottieri « Adda », in Lodi (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1975, n. **332.**

Erezione in ente morale della « Fondazione Cortina d'Ampezzo per anziani », in Cortina d'Ampezzo.

N. 332. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione Cortina d'Ampezzo per anziani », in Cortina d'Ampezzo (Belluno), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1975, n. **333.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Associazione produttori ortofrutticoli della IV zona », in Verona.

N. 333. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'« Associazione produttori ortofrutticoli della IV zona », in Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974.

Approvazione dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto reale 13 aprile 1902, n. 1491, registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1902 - D.A., registro n. 3, foglio n. 249, col quale venne approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Grosseto;

Visti il regio decreto 4 giugno 1914, n. 2426, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1914, - D.A., registro 162, foglio n. 5; il regio decreto 16 ottobre 1921, n. 5083, registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1921, registro n. 27 Lavori pubblici, foglio n. 10675; il regio decreto 17 dicembre 1936, n. 6191, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1937, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 321, con i quali furono approvati rispettivamente il primo, il secondo ed il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella suddetta provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1963, n. 4989, registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1963, registro n. 47 Lavori pubblici, foglio n. 122, con il quale lo stagno di Orbetello venne cancellato dall'elenco delle acque pubbliche approvato col succitato regio decreto 13 aprile 1902;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1967, n. 430, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1968, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 164; il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1968, n. 1033, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1969, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 342, con i quali furono approvati rispettivamente il quarto ed il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella suddetta provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1969, n. 157, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1969, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 267, con il quale il lago di Burano venne cancellato dall'elenco delle acque pubbliche approvato col succitato regio decreto 13 aprile 1902;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1971, n. 2740, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1971, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 97, ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 330, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1971, registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 331, con i quali furono approvati rispettivamente il sesto ed il settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella suddetta provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1974, n. 400/460, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1974, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 20, con il quale venne rettificato il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1971, n. 2740, nel senso che sotto il n. 42 deve leggersi che le acque delle sorgenti Tagliata 1ª e 2ª sfociano nel mare Tirreno;

Visto lo schema di ottavo elenco suppletivo pubblicato con decreto ministeriale 30 marzo 1971, n. 1011;

Visti gli atti d'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale è stata presentata opposizione da parte della ditta Raffaello Tavani e f.lli, proprietaria del terreno ove è ubicata la sorgente Orticaria avverso la iscrizione di tale sorgente, affermando che essa è da tempo usata dagli abitanti del luogo per uso potabile, per abbeveraggio del bestiame nonché per un pubblico lavatoio;

Considerato che l'opposizione della ditta Tavani è da respingere perché le dichiarazioni stesse dell'opponente pongono in evidenza l'attitudine della sorgente Orticaria ad usi pubblici di generale interesse;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 171 nell'adunanza del 4 aprile 1974;

Sentita la regione Toscana come da delibera in data 27 aprile 1973, n. 930/2.314.8 del consiglio regionale;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico

Respinta l'opposizioni di cui alle premesse, è approvato l'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Grosseto, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1974

LEONE

LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1975
Registro n. 11 *Lavori pubblici, foglio n.* 21

OTTAVO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
1	Fosso Bellavista . .	Fosso Zanca	Massa Marittima	Dalle origini allo sbocco	Comprese le acque del lago artificiale formatosi con lo sbarramento del fosso
2	Fosso Massa Vecchia	Fiume Pecora	Id.	Id.	Id.
3	Fosso del Chiarini .	Id.	Id.	Id.	Id.
4	Fosso delle Bruscoline	Fosso Giardino	Id.	Id.	Id.
5	Sorgente Monte Cusciani	Torrente Carsia	Id.	Id.	
6	Sorgente Fonte al Carpino	Id.	Id.	Id.	
7	Sorgente dell'Inferno	Gora delle Ferriere o canale Valpiana	Massa Marittima e Follonica	Id.	
8	Controfosse sinistra e destra del canale allacciante di Scarlino	Mare Tirreno	Scarlino	Id.	
9	Fosso Valle dell'Orto	Fiume Pecora	Follonica e Scarlino	Id.	Id.
10	Canale allacciante in destra fiume Bruna	Mare Tirreno	Castiglione della Pescaia	Id.	
11	Fossi Crocine e dei Vaccai	Fosso Pozzolino	Gavorrano	Id.	Id.
12	N. 4 pozzi denominati « Olmini » (Foglio 252, part. 37 e foglio 253, part. 1-23-24)	Acque sotterranee	Roccastrada	Tutta la portata emungibile	
13	Sorgente e fosso alle Vene	Torrente Lanzo	Id.	Dalle origini allo sbocco	
14	Sorgente Forte Pietrito (o Pietretino)	Torrente Bay	Id.	Id.	
15	Fosso delle Carpinelle	Fosso Fogna	Civitella Paganico	Id.	Id.
16	Fosso Ruchella . .	Fiume Ombrone	Id.	Id.	Id.
17	Fosso Rotaio . . .	Id.	Id.	Id.	Id.
18	Fosso Malvotti . .	Id.	Id.	Id.	Id.
19	Fosso Bellaria o della Fonte e fosso delle Case Maggiori	Torrente Farma	Id.	Id.	Id.
20	Sorgente Santa Genoveffa	Torrente Gretano	Id.	Id.	
21	Fosso Beccarello .	Fiume Bruna	Roccastrada e Grosseto	Id.	Id.
22	Sorgente Caldanelle	Canale Molla	Grosseto	Id.	
23	Canale S. Rocco .	Id.	Id.	Id.	
24	Fosso di Bagno Roselle	Id.	Id.	Id.	
25	Canale Nuovo di Barbaruta	Canale Molla (o Canale Unico)	Id.	Id.	

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	*Annotazioni* 6
26	Canale Scolo Acquisti	Canale Molla (o Canale Unico)	Grosseto	Dalle origini allo sbocco	
27	Canale Fossa Pisana	Id.	Id.	Id.	
28	Canale Acque Basse	Id.	Id.	Id.	
29	Fosso Montalcino .	Id.	Id.	Id.	
30	Fosso Diaccialone .	Id.	Id.	Id.	
31	Sorgenti Poggetti .	Fosso Pesciatino	Id.	Id.	
32	Canale allacciante Salica d'Ombrone (o in destra fiume Ombrone)	Fiume Ombrone	Id.	Id.	
33	Fosso Salcino . .	Id.	Id.	Id.	
34	Fosso Marruchetone	Canale allacciante Salica d'Ombrone	Id.	Id.	
35	Fosso Acquaviva .	Fosso La Valle	Id.	Id.	
36	Fosso del Bagnolo .	Fosso Salica	Id.	Id.	
37	Fosso del Pontoncino o Cetille	Id.	Id.	Id.	
38	Fosso Piscina Statua	Canale essicatore d'Alberese	Id.	Id.	
39	Fossi Ambruscaia e Acquaviva	Cinigiano	Id.	Id.	Comprese le acque del lago artificiale formatosi con lo sbarramento del fosso
40	Sorgente Pozzo Camone	Fosso Ribusieri	Cinigiano	Id.	Id.
41	Fosso Zerbino . .	Fosso della Cortilla	Id.	Id.	
42	Sorgente Santa Margherita	Fosso Vallanzo	Id.	Id.	
43	Sorgente Capo Vetra	Fosso Vetra	Seggiano	Id.	
44	Sorgente Sambuchino	Id.	Id.	Id.	
45	Sorgente Canaletta	Fosso Bugnano	Id.	Id.	
46	Sorgente Flamini .	Id.	Id.	Id.	
47	Fosso Quattro Cerri	Fosso dei Cani	Casteldelpiano	Id.	
48	Sorgente Monistaldo	Id.	Id.	Id.	
49	Sorgenti Fonte Murata, Fonte Bulletta e Fosso della Concia	Torrente Ente	Id.	Id.	
50	Sorgente Fonte dei Trogoli	Torrente Bulimacola	Arcidosso	Id.	
51	Fosso Pontoncello .	Torrente Zancona	Id.	Id.	
52	Sorgente La Cava .	Fosso Corona	Id.	Id.	
53	Sorgente Monte Calvo	Fiume Fiora	S. Fiora	Id.	
54	Sorgente Pieve Vecchia	Id.	Id.	Id.	

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
55	Sorgente Fonte del Saragio	Fosso Putrido (o Putito)	S. Fiora	Dalle origini allo sbocco	
56	Sorgente Poggio Carradolo	Id.	Id.	Id.	
57	Sorgente Fonte Pasquino	Fosso la Canala	Castell'Azzara	Id.	
58	Sorgente Congianese	Id.	Id.	Id.	
59	Sorgente Pian di Cuccio	Fiume Albegna	Roccalbegna	Id.	
60	Sorgente Cipolla .	Torrente Stridolone	Sorano	Id.	
61	Sorgente Fontanella	Id.	Id.	Id.	
62	Sorgente Fonte del Boccone (o del Roccone)	Id.	Id.	Id.	
63	Fosso del Giorgetto	Fosso Lorentino	Id.	Id.	Comprese le acque del lago artificiale formatosi con lo sbarramento del fosso
64	Sorgente Fonte dell'Orticaia	Fosso dell'Orticaia	Id.	Id.	
65	Sorgente Fonte di Montignanetto e Fosso Barcatoio	Fiume Lente	Id.	Id.	
66	Sorgente Paglieto .	Rio Maggiore	Pitigliano	Id.	
67	Sorgenti Radicino e Peschiere	Fosso dell'Asinarco	Roccalbegna e Manciano	Id.	
68	Fosso Sgrillozzo . .	Fosso Sgrilla	Manciano	Id.	
69	Sorgente del Cannettaccio	Fosso Tafone	Id.	Id.	
70	Gorello del Molino (o del Bagno)	Fosso della Stellata	Id.	Dal « limite » della concessione perpetua alla Soc. Bagni di Saturnia allo sbocco	Acque di scarico reflue della sorgente termale Bagni di Saturnia in concessione perpetua alla Soc. Bagni di Saturnia
71	Fosso Trogolo . .	Fiume Albegna	Id.	Dalle origini allo sbocco	
72	Fosso Cavallini . .	Fosso Mozzapiedi	Scansano	Id.	Comprese le acque del lago artificiale formatosi con lo sbarramento del fosso
73	Sorgenti Aione e Gaggioli Alti	Fosso Patrignone	Scansano e Magliano in Toscana	Id.	
74	Sorgenti Fontaccia e Fosso Trogolo	Fosso Patrignone	Magliano in Toscana	Id.	
75	Fosso Albegnaccia .	Fiume Albegna	Magliano in Toscana e Orbetello	Id.	
76	Fosso Magione . .	Id.	Id.	Id.	
77	Controfosse destra e sinistra del Fiume Albegna	Id.	Id.	Id.	
78	Fosso del Pontoncino o della Migliarina	Fiume Osa	Id.	Id.	Id.
79	Sorgente Mortellone e Valle Lunga	Mare Tirreno	Monte Argentario	Id.	

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
80	Sorgente Ficona . .	Fosso della Scarongia	Capalbio	Dalle origini allo sbocco	
81	Sorgenti Stregone - Doganella - Mortella (o Mulinaccio)	Fosso Melone	Id.	Id.	
82	Sorgente Piana . .	Mare Tirreno	Isola del Giglio	Id.	
83	Sorgente Fontanile	Id.	Id.	Id.	
84	Fosso delle Cannelle	Id.	Id.	Id.	

Visto, *Il Ministro per i lavori pubblici*
LAURICELLA

(6363)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1975.

Approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero della marina mercantile e la Società per azioni « Navigazione Toscana », in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 826, con la quale il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è stato autorizzato a prorogare l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 34;

Visto il proprio decreto in data 7 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1974, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 220, con il quale venne approvata la convenzione stipulata il 15 marzo 1974 con la Società per azioni « Navigazione Toscana », con sede in Roma, per attuare la proroga dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del settore « A » (arcipelago toscano) dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 verso la sovvenzione annua di L. 818.416.117 (ottocentodiciottomilioniquattrocentosedicimilacentodiciassette);

Considerata l'urgente necessità di assicurare la prosecuzione dei servizi marittimi sopra citati;

Vista la convenzione stipulata in Roma, addì 24 dicembre 1974, tra il Ministero della marina mercantile e la Società per azioni « Navigazione Toscana » con la quale la precedente convenzione 15 marzo 1974 è prorogata per l'anno 1° gennaio 1975-31 dicembre 1975 a norma dell'art. 2 della convenzione medesima (art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 826) ed alle stesse condizioni in essa previste;

Considerato che la società « Navigazione Toscana » ha prestato la prevista cauzione nella misura del 20 % della sovvenzione stabilita nella citata convenzione del 15 marzo 1974;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 24 dicembre 1974, tra il Ministero della marina mercantile e la Società per azioni « Navigazione Toscana », con sede in Roma, con la quale la convenzione 15 marzo 1974 è prorogata per l'anno 1° gennaio 1975-31 dicembre 1975, a norma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 826, alle condizioni previste dalla convenzione medesima verso la sovvenzione annua di lire 818.416.117 (ottocentodiciottomilioniquattrocentosedicimilacentodiciassette).

La sovvenzione dovuta alla società farà carico al cap. 3061 del bilancio dello Stato, stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1975.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, unitamente alla convenzione, che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1975

LEONE

GIOIA — COLOMBO — ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1975
Registro n. 1 *Marina mercantile, foglio n.* 147

CONVENZIONE 24 DICEMBRE 1974 FRA IL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE E LA SOCIETA' PER AZIONI « NAVIGAZIONE TOSCANA », IN ROMA, PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI SOVVENZIONATI DI CARATTERE LOCALE DEL SETTORE « A » (ARCIPELAGO TOSCANO).

Premesso che con legge 22 dicembre 1973, n. 826, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1973, n. 332, il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e le poste e le telecomunicazioni, è stato autorizzato a prorogare i servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del settore « A » (arcipelago toscano);

che, per quanto sopra, in data 15 marzo 1974 si è proceduto fra il Ministero della marina mercantile e la Società per azioni « Navigazione Toscana », con sede in Roma, concessio-

naria dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « A » alla stipulazione di una convenzione di proroga avente effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974, salvo proroga;

Tenuto conto che il disegno di legge concernente il riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale e tuttora all'esame del Parlamento e che quindi è necessario prorogare la convenzione 15 marzo 1974 per assicurare la prosecuzione dei servizi;

Tra l'avv. Nunzio D'Angelo, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile ed il comandante Davide Russo, amministratore delegato della Società per azioni « Navigazione Toscana », agente in nome e per conto della società medesima in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art 1.

La convenzione 15 marzo 1974 stipulata fra il Ministero della marina mercantile e la Società per azioni « Navigazione Toscana », con sede in Roma, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « A » (arcipelago toscano), è prorogata per l'anno 1° gennaio 1975-31 dicembre 1975, a norma dell'art. 2 della convenzione medesima (art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 826) alle stesse condizioni della citata convenzione 15 marzo 1974 che si intendono qui richiamate ed accettate dal concessionario.

Art. 2.

La presente convenzione, mentre vincola la società dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Roma, addì 24 dicembre 1974

p. *Il Ministero della marina mercantile*
Nunzio D'Angelo

p. *La società « Navigazione Toscana S.p.a. »*
Davide Russo

(6318)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1975.

Scioglimento del consiglio comunale di Atripalda.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Atripalda (Avellino), eletto nella consultazione elettorale del 17 novembre 1974, è rimasto inadempiente in ordine alla deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1975.

La sezione di Avellino del comitato regionale di controllo con provvedimento 10 dicembre 1974, n. 33967, invitava il sindaco del comune di Atripalda a promuovere la convocazione del consiglio comunale per l'esame del bilancio di previsione, previa costituzione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Con tale provvedimento veniva rivolta, peraltro, espressa diffida che, ove l'assemblea non avesse provveduto ad approvare il bilancio entro il termine del 31 dicembre 1974 si sarebbero determinate le condizioni previste dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, per lo scioglimento del consiglio comunale inadempiente.

Nella riunione del 28 febbraio 1975 il consiglio comunale provvedeva alla elezione del sindaco e della giunta.

L'organo regionale di controllo, allora, con provvedimento 11 marzo c.a., richiamando la diffida precedentemente rivolta, invitava nuovamente il sindaco a promuovere la convocazione del consiglio comunale affinchè lo stesso provvedesse, entro il termine di giorni venti dalla ricezione del provvedimento, alla deliberazione del bilancio, con l'espressa avvertenza che, nell'ipotesi di ulteriore inadempienza, si sarebbe provveduto ad inviare apposito commissario, per la deliberazione, in via sostitutiva, del bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Tale ultima diffida veniva notificata a tutti i consiglieri in carica.

Nella riunione del 16 aprile c.a. lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, non veniva approvato in quanto la relativa votazione faceva registrare 10 voti favorevoli e 10 contrari.

Rilevata l'inadempienza del civico consesso, la sezione di controllo con decreto 29 aprile 1975, n. 78, nominava, ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, un commissario che provvedeva all'approvazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale.

Il prefetto, riscontrata l'inadempienza, da parte del comune di Atripalda, del tassativo obbligo dell'approvazione del bilancio, nei termini di legge, ha proposto lo scioglimento di quel consesso, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1975 tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo del comitato regionale di controllo.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Atripalda.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 6 giugno 1975.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Atripalda (Avellino) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Raffaele Sbrescia.

Roma, addì 19 luglio 1975

Il Ministro per l'interno: Gui

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Atripalda (Avellino) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1975, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 6 giugno 1975;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, numero 964, e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Atripalda (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Sbrescia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1975

LEONE

Gui

(6651)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 18 aprile 1970, con il quale l'amministrazione provinciale di Benevento ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Utile-Viglione » che collega la strada provinciale « Vitulanese », in località Utile, con la strada provinciale n. 71, della estesa di km 3 + 000;

Visto il voto 8 aprile 1975, n. 140, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto, quindi, che la suddetta strada può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126.

Decreta:

Ai sensi e agli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 26 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « Utile-Viglione » dell'estesa di km 3 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(6452)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Liquidazione della « Mutua assicurazione bestiame fra gli agricoltori dei comuni di Riace, Stignano e Camini », in Riace, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, concernente le norme sull'ordinamento delle associazioni agrarie di mutua assicurazione;

Visti gli articoli 2544 e 2547 del codice civile;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria numero 54200/3ª in data 14 settembre 1959, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia di Reggio Calabria n. 20, pag. 210, del 19 settembre 1959, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica alla « Mutua assicurazione bestiame fra gli agricoltori dei comuni di Riace, Stignano e Camini », con sede in Riace;

Vista la lettera in data 18 maggio 1974 della prefettura di Reggio Calabria con la quale viene comunicato, sentito il direttore dell'Opera Sila (ente di sviluppo in Calabria), sede di Roccella Jonica, che la suddetta mutua ha sospeso ogni attività sin dal 1° gennaio 1968;

Considerato che la predetta mutua non ha compiuto da quella data atti di gestione e non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;

Ritenuto inoltre che tale mutua non ha depositato per più di due anni consecutivi i bilanci annuali;

Decreta:

La « Mutua assicurazione bestiame fra gli agricoltori dei comuni di Riace, Stignano e Camini », con sede in Riace, è posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e ne è nominato commissario liquidatore il rag. Eduardo Simonetti, funzionario dell'Opera Sila (ente di sviluppo in Calabria), segnalato dalla prefettura di Reggio Calabria con lettera n. 3244 del 7 marzo 1975.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6654)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Liquidazione della « Mutua assicurazione bestiame fra gli agricoltori dei comuni di Marina di Gioiosa Jonica e di Roccella Jonica », in Marina di Gioiosa Jonica, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, concernente le norme sull'ordinamento delle associazioni agrarie di mutua assicurazione;

Visti gli articoli 2544 e 2547 del codice civile;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria numero 13674 Div./3ª in data 27 marzo 1961, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Calabria n. 71, pag. 937, del 12 aprile 1961 con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica alla « Mutua assicurazione bestiame fra gli agricoltori dei comuni di Marina di Gioiosa Jonica e di Roccella Jonica », con sede in Marina di Gioiosa Jonica;

Vista la lettera in data 18 maggio 1974 della prefettura di Reggio Calabria con la quale viene comunicato, sentito il direttore dell'Opera Sila (ente di sviluppo in Calabria), sede di Roccella Jonica, che la suddetta mutua ha sospeso ogni attività sin dal 1° gennaio 1968;

Considerato che la predetta mutua non ha compiuto da quella data atti di gestione e non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;

Ritenuto inoltre che tale mutua non ha depositato per più di due anni consecutivi i bilanci annuali;

Decreta:

La « Mutua assicurazione bestiame fra gli agricoltori dei comuni di Marina di Gioiosa Jonica e di Roccella Jonica », con sede in Marina di Gioiosa Jonica, è posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e ne è nominato commissario liquidatore il rag. Eduardo Simonetti, funzionario dell'Opera Sila (ente di sviluppo in Calabria), segnalato dalla prefettura di Reggio Calabria con lettera n. 3244 del 7 marzo 1975.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6655)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Liquidazione della « Mutua assicurazione bestiame fra gli agricoltori dei comuni di Monasterace e Stilo », in Monasterace Marina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, concernente le norme sull'ordinamento delle associazioni agrarie di mutua assicurazione;

Visti gli articoli 2544 e 2547 del codice civile;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria numero 13673 Div. 3ª in data 27 marzo 1961, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Calabria n. 71, pag. 938, del 12 aprile 1961, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica alla « Mutua assicurazione bestiame fra gli agricoltori dei comuni di Monasterace e Stilo », con sede in Monasterace Marina;

Vista la lettera in data 18 maggio 1974 della prefettura di Reggio Calabria con la quale viene comunicato, sentito il direttore dell'Opera Sila (ente di sviluppo in Calabria), sede di Roccella Jonica, che la suddetta mutua ha sospeso ogni attività sin dal 1° gennaio 1968;

Considerato che la predetta mutua non ha compiuto da quella data atti di gestione e non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;

Ritenuto inoltre che tale mutua non ha depositato per più di due anni consecutivi i bilanci annuali;

Decreta:

La « Mutua assicurazione bestiame fra gli agricoltori dei comuni di Monasterace e Stilo », con sede in Monasterace Marina, è posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile e ne è nominato commissario liquidatore il rag. Eduardo Simonetti, funzionario dell'Opera Sila (ente di sviluppo in Calabria), segnalato dalla prefettura di Reggio Calabria con lettera n. 3244 del 7 marzo 1975.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6656)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Lati calcium, della ditta Istituto romano medicinali, in Roma. (Decreto di revoca n. 4511/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 26 ottobre 1946, 15 novembre 1947 e 1° giugno 1964 con i quali venne registrata ai numeri 515, 515/1 e 515/2 la specialità medicinale denominata Lati calcium rispettivamente nelle preparazioni da 10 fiale × cc 2, da 10 fiale × cc 5 e da 10 fiale × cc 10, a nome della ditta Istituto romano medicinali, con sede in Roma, via Federico Cesi, 29, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Lati calcium nelle preparazioni da 10 fiale × 2 cc, da 10 fiale × 5 cc e da 10 fiale × 10 cc, registrata rispettivamente ai numeri 515, 515/1 e 515/2 con provvedimenti in data 26 ottobre 1946, 15 novembre 1947 e 1° giugno 1964 a nome della ditta Istituto romano medicinali di Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6490)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1975.

Disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170, che reca la disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge, le concessioni di stoccaggio sono regolate con disciplinare da allegare al provvedimento concessivo, conforme ad un disciplinare tipo da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'adozione del predetto disciplinare tipo;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato, nel testo unito al presente decreto, il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, previsto dall'art. 3 della legge 26 aprile 1974, n. 170.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

DISCIPLINARE TIPO PER LE CONCESSIONI DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE IN GIACIMENTI DI IDROCARBURI

Capo I

DEFINIZIONI

Art. 1.

Nel presente disciplinare tipo con il termine « legge » si intende la legge 26 aprile 1974, n. 170; con l'espressione « U.N.M.I. » si intende l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale delle miniere; con l'espressione « sezione idrocarburi » si intende la sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente per territorio ai sensi dell'art. 43 della legge 21 luglio 1967, n. 613; con il termine « concessionario » si intende il titolare (o il rappresentante unico dei contitolari) della concessione di stoccaggio.

Art. 2.

L'area della concessione di stoccaggio è delimitata in modo da includere per intero il giacimento destinato all'immagazzinamento del gas nonchè i pozzi di immissione e controllo.

La conformazione dell'area deve corrispondere ai requisiti di cui agli articoli 63 e 28 della legge 21 luglio 1967, n. 613, prescritti rispettivamente per le concessioni in terraferma e per quelle nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

Capo II

TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE E MODIFICAZIONI NEL CORSO DELLA VIGENZA

Art. 3.

Nelle concessioni di stoccaggio intestate a più titolari, le quote relative corrispondono a quelle della concessione di coltivazione.

Rappresentante unico dei contitolari, per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi, è il rappresentante unico dei contitolari della concessione di coltivazione.

Art. 4.

Il titolare o i contitolari possono cedere, per intero o per quota, la concessione o la quota della concessione di stoccaggio.

Nei casi di contitolarità, per il trasferimento anche parziale di quote devono essere sentiti gli altri contitolari della concessione.

Le amministrazioni concedenti rilasciano la preventiva autorizzazione alla stipulazione del contratto di cessione.

Ogni trasferimento non preventivamente autorizzato è nullo tanto tra le parti quanto nei confronti dell'amministrazione.

Art. 5.

Nel corso della vigenza della concessione di stoccaggio il concessionario può chiedere l'ampliamento dell'area accordata, entro il perimetro della concessione di coltivazione.

L'area ampliata è definita analogamente a quanto disposto al precedente art. 2.

Il concessionario può altresì chiedere l'estensione della concessione a formazioni geologiche diverse da quelle che hanno formato oggetto dell'originario conferimento.

Art. 6.

Durante il periodo di vigenza della concessione il concessionario puo rinunciare anche a parte dell'area accordatagli.

L'area ridotta è definita analogamente a quanto disposto al precedente art. 2.

Capo III

ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE DI STOCCAGGIO

Art. 7.

Il concessionario, prima di dare inizio alle operazioni di stoccaggio, deve presentare apposita denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela degli interessi erariali, ai sensi delle vigenti leggi fiscali.

Art. 8.

Le operazioni di stoccaggio devono essere svolte secondo le buone regole della scienza e della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, di non alterare l'equilibrio geologico e idrologico del sottosuolo e di non arrecare pregiudizio a terzi e danni all'ambiente.

In particolare le fasi di immissione e di erogazione del gas naturale devono essere condotte in modo tale da mantenere la pressione statica di fondo entro valori compatibili con le caratteristiche del giacimento, tenuta anche presente l'esigenza di non pregiudicare il ricupero finale economicamente possibile del giacimento stesso.

La pressione statica di fondo non dovrà comunque mai superare quella originaria del giacimento.

Art. 9.

In aggiunta agli obblighi imposti dal decreto di concessione e dal presente disciplinare il concessionario è tenuto ad osservare le prescrizioni particolari che le amministrazioni concedenti ritenessero di imporre, ai fini della tutela del giacimento, della conservazione dell'equilibrio geologico ed idrologico del sottosuolo, della salvaguardia dell'ambiente e dei diritti dei terzi a seguito di esigenze manifestatesi durante l'esercizio della concessione di stoccaggio.

Art. 10.

Il concessionario non può sospendere né modificare il programma di lavoro approvato all'atto del conferimento della concessione di stoccaggio senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

A tal fine il concessionario deve presentare istanza alla sezione idrocarburi indicando e comprovando le ragioni tecniche che giustificano la sospensione o le modificazioni richieste.

La sezione esprime il proprio parere sull'istanza e la trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che autorizza la sospensione o la modificazione del programma, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il concessionario può sospendere il programma di propria iniziativa per cause di forza maggiore. In tal caso deve darne immediata comunicazione alla sezione idrocarburi ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'emanazione degli atti previsti dal terzo comma.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o per sua delega, la sezione idrocarburi, eseguiti i preliminari accertamenti, può ordinare l'immediata ripresa dei lavori e l'attuazione del precedente programma se non riconosca giustificata la sospensione.

Art. 11.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il concessionario è tenuto a presentare alla sezione idrocarburi e all'U.N.M.I. il programma di stoccaggio che intende svolgere nell'anno successivo, indicando in particolare i volumi totali di gas naturale previsti nelle fasi di immissione e di erogazione.

Il programma deve essere corredato da una relazione illustrativa della situazione dei volumi progressivi di gas naturale immessi ed erogati dalla data iniziale dello stoccaggio.

Art. 12.

Entro il giorno 20 di ciascun mese, il concessionario deve riferire alla sezione idrocarburi e all'U.N.M.I. sui lavori svolti nel mese precedente e comunicare i dati relativi alle fasi di immissione e di erogazione del gas naturale; ai prodotti ricavati da operazioni di depurazione, degasolinaggio e simili; ai prodotti utilizzati in proprio per uso dei cantieri o per lo stoccaggio.

Il concessionario comunica, altresì, i mezzi di avviamento al trasporto e alla distribuzione, e tutti gli elementi indicativi delle utenze cui il prodotto è destinato.

Art. 13.

Il concessionario deve, in ogni tempo, fornire alla sezione idrocarburi e all'U.N.M.I. le notizie di carattere economico e tecnico eventualmente richieste.

Art. 14.

Il concessionario può avvalersi dell'opera di imprese specializzate, per l'esecuzione di lavori inerenti alle operazioni nell'ambito della concessione di stoccaggio.

Il concessionario deve comunicare alla sezione idrocarburi notizie sull'organizzazione delle imprese stesse nonchè sui lavori da esse effettuati nel settore, entro quindici giorni dalla data di stipulazione dei relativi contratti.

Il concessionario è responsabile dei lavori eseguiti nelle suddette imprese specializzate.

Capo IV

CONDOTTA DEI LAVORI

Art. 15.

Prima di iniziare le operazioni di ogni singola perforazione, il concessionario deve presentare il relativo programma alla sezione idrocarburi, corredandolo della documentazione grafica e dei dati relativi alla postazione del pozzo, alla profondità da raggiungere, all'impianto da impiegare, alla forza motrice prevista, al programma di tubaggio, alle apparecchiature di controllo e di sicurezza, alle strumentazioni di misura.

La sezione indrocarburi approva il programma; trascorsi i trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, questo si intende comunque approvato.

In caso di mancata approvazione, parziale o totale, del programma da parte della sezione idrocarburi, il concessionario può avanzare, nel termine di trenta giorni, ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che decide, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.

Per la perforazione di pozzi orientati dalla terraferma si applicano le disposizioni dell'art. 21 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

In tutti i casi di nuove perforazioni valgono, in quanto applicabili, le norme dei disciplinari tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi, approvati con decreti ministeriali 29 settembre 1967 e 2 maggio 1968, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 25 marzo 1968 e n. 135 del 29 maggio 1968.

Art. 16.

Nell'esecuzione dei lavori il concessionario è tenuto ad osservare le prescrizioni che, ai fini della sicurezza, potranno essere impartite dalle amministrazioni concedenti e dai loro organi periferici.

Art. 17.

Ogni incidente di sondaggio rilevante o altro evento che possa provocare modifiche al previsto svolgimento dei lavori di stoccaggio è immediatamente comunicato alla sezione idrocarburi.

Art. 18.

Prima delle fasi annuali di immissione e di erogazione del gas naturale devono essere effettuate nel giacimento adibito allo stoccaggio adeguate misurazioni della pressione statica.

Il concessionario informa preventivamente la sezione idrocarburi delle operazioni anzidette.

Il concessionario è tenuto a comunicare alla sezione idrocarburi competente tutti i dati tecnici inerenti alle misurazioni effettuate.

Art. 19.

Il concessionario, nel caso in cui intenda abbandonare un pozzo non più idoneo alle operazioni di immissione o di estrazione del gas, deve chiedere la preventiva autorizzazione della sezione idrocarburi, precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso.

La sezione idrocarburi può impartire istruzioni in merito alla sistemazione del pozzo.

Trascorsi quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta senza che la sezione idrocarburi abbia comunicato le proprie decisioni, l'autorizzazione si intende accordata.

Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere motivato. Il concessionario può avanzare, nel termine di trenta giorni, ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che decide, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.

Art. 20.

Il concessionario non può approfondire un pozzo oltre la formazione già nota e dalla quale si ottiene o si è ottenuta produzione, nè modificare o perforare la colonna di produzione nell'intento di ottenere produzione da altra formazione senza l'autorizzazione della sezione idrocarburi, alla quale deve essere esposto il programma delle operazioni.

Capo V

CORRESPONSIONE DELLE ALIQUOTE DI PRODOTTO ALLO STATO

Art. 21.

L'aliquota dovuta allo Stato ai sensi dell'art. 7 della legge viene determinata con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

A tal fine, al termine di ciascun anno è redatto il bilancio tra le entrate e le uscite, iscrivendo nelle entrate i volumi di gas immessi nel corso dell'anno, maggiorati dall'eventuale saldo attivo dell'anno precedente, e nelle uscite i volumi di gas estratti nel corso dell'anno.

Il concessionario, nel caso di differenza positiva, non è tenuto a corrispondere alcuna aliquota di prodotto, e la suddetta differenza è iscritta come saldo attivo nel bilancio dell'anno successivo.

Il concessionario, nel caso di differenza negativa, deve corrispondere l'aliquota di prodotto prevista dagli articoli 33 e 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613, con l'osservanza delle modalità indicate dalle norme stesse e dai disciplinari tipo approvati con i decreti ministeriali 29 settembre 1967 e 2 maggio 1968.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario trasmette all'U.N.M.I. e alla sezione idrocarburi il bilancio di cui al secondo comma, con indicazione dei saldi attivi e passivi dei volumi di gas.

Art. 22.

Il concessionario è esonerato dall'obbligo di corrispondere le aliquote dovute allo Stato per gli idrocarburi prodotti nella concessione e utilizzati per le operazioni di stoccaggio nel giacimento. Negli impianti relativi devono essere inseriti idonei apparecchi di misurazione, approvati dalla sezione idrocarburi.

Art. 23.

Il concessionario è tenuto altresì ad installare nel centro di raccolta della concessione idonei apparecchi di misura, per permettere la rilevazione giornaliera delle quantità di idrocarburi immessi ed erogati, al netto delle detrazioni di cui al precedente articolo. Tali apparecchi devono assicurare la continuità e la fedeltà della misurazione, nei limiti di approssimazione consentiti dalle apparecchiature in commercio.

Le apparecchiature di misura di cui al comma precedente sono approvate dalla sezione idrocarburi.

I risultati delle misurazioni giornaliere devono essere annotati in apposito registro, bollato in ogni pagina dalla sezione idrocarburi.

I diagrammi di misurazione, ricavati dagli apparecchi di cui al primo comma, devono essere tenuti a disposizione della sezione idrocarburi, fino alla determinazione definitiva dei volumi di gas immessi ed estratti nel corso dell'anno.

Capo VI

RAPPORTI CON I TITOLARI DI PERMESSI E CONCESSIONI MINERARIE

Art. 24.

Il titolare di concessione di stoccaggio in un'area in cui insistono permessi di ricerca o concessioni di coltivazione di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per non ostacolare o comunque compromettere lo svolgimento delle altre attività.

Analogo obbligo è stabilito dall'amministrazione a carico dei titolari dei permessi o concessioni suddetti.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Il concessionario è tenuto ad osservare tutti gli obblighi stabiliti dalle norme di polizia mineraria e soggiace alle relative sanzioni.

Art. 26.

L'inosservanza delle prescrizioni del presente disciplinare tipo può essere motivo di decadenza dalla concessione previa contestazione degli addebiti.

La concessione può essere dichiarata decaduta per ogni altro motivo previsto dalla legge.

Art. 27.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si applicano, in quanto compatibili, le norme dei disciplinari tipo approvati con i decreti ministeriali 29 settembre 1967 e 2 maggio 1968.

(6653)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive (Totocalcio).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per il turismo e lo spettacolo del 25 luglio 1975, con il quale, a decorrere dal concorso Totocalcio n. 1 del 31 agosto 1975, il prezzo della posta unitaria di giuoco è stato elevato da L. 95 a L. 140;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1963 e modificato con decreti ministeriali del 23 dicembre 1965, del 15 gennaio 1971, del 10 luglio 1971 e del 5 luglio 1975;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

A decorrere dal concorso n. 1 del 31 agosto 1975, il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive, esercitati e gestiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), è modificato come segue:

Art. 3: il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« La posta unitaria per ogni colonna di partecipazione al concorso è di L. 140 ».

Art. 3: il primo periodo del quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 10 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(6612)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto (Enalotto).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per il turismo e lo spettacolo del 25 luglio 1975, con il quale, a decorrere dal concorso Enalotto n. 35 del 30 agosto 1975, il prezzo della posta unitaria di giuoco è stato elevato da L. 95 a L. 140;

Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto », approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1957, modificato con decreti ministeriali del 17 marzo 1960, del 25 marzo 1963, del 15 gennaio 1971, del 18 giugno 1971, del 2 luglio 1974 e del 5 luglio 1975;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

A decorrere dal concorso n. 35 del 30 agosto 1975, il regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto », è modificato come segue:

Art. 5: il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« La posta unitaria d partecipazione al concorso è di L. 140 per colonna ».

Art. 5: il quinto periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni giuocata, la somma di L. 10 per colonna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(6613)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per il turismo e lo spettacolo del 25 luglio 1975, con il quale, a decorrere dal concorso Totip n. 35 del 31 agosto 1975, il prezzo della posta unitaria di giuoco è stato elevato da L. 95 a L. 140;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dalla Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), approvato con decreto mini-

steriale del 16 febbraio 1952, modificato con decreti ministeriali del 26 giugno 1952, del 26 marzo 1963, del 3 aprile 1969, del 15 gennaio 1971 e del 5 luglio 1975;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

A decorrere dal concorso n. 35 del 31 agosto 1975, il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), è modificato come segue:

Art. 5: il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« La posta unitaria per ogni colonna di partecipazione al concorso è di L. 140 ».

Art. 5: il primo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il concorrente è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 10 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(6611)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1975.

Modificazioni al decreto ministeriale 7 luglio 1958 di approvazione dei moduli per i registri dello stato civile e delle formule per gli atti dello stato civile.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 15, 26 e 33 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1958 di approvazione dei moduli per i registri dello stato civile e delle formule per gli atti dello stato civile;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151, concernente la riforma del diritto di famiglia;

Decreta:

Nella nota n. 9 del frontespizio del registro degli atti di nascita, parte I, serie *A*, mod. *C*, sono aggiunte, dopo le parole finali dell'ultimo capoverso « all'uopo esibiti », le parole « tra i quali l'eventuale provvedimento del giudice di cui all'art. 251, secondo comma, codice civile ».

Nella nota n. 9 del frontespizio del registro degli atti di nascita, parte I, serie *B*, mod. *D*, sono aggiunte dopo le parole « indicando i documenti all'uopo esibiti » le parole « tra i quali l'eventuale provvedimento del giudice di cui all'art. 251, secondo comma, del codice civile ».

Nel registro delle pubblicazioni di matrimonio, parte I, mod. *G*, la nota n. 11 del frontespizio è sostituita dalla seguente: « Ove fosse esistito un impedimento e si sia ottenuta ammissione o autorizzazione al matrimonio, aggiungere in questo spazio le parole: essendosi ottenuta l'ammissione (ovvero l'autorizzazione) al matrimonio nonostante l'impedimento di . . . . . (età, parentela, affinità, ecc.) ».

Nel registro delle pubblicazioni di matrimonio, parte I, mod. *G*, la nota n. 14 è soppressa nel frontespizio e nel testo degli atti e le note succesive 15 e 16 assumono la numerazione 14 e 15.

Nel registro degli atti di matrimonio, parte I, mod. *L*, la nota n. 7 è soppressa nel frontespizio e nel testo degli atti e le note 8, 9, 10 e 11 assumono la numerazione 7, 8, 9 e 10.

Nel registro degli atti di matrimonio, parte I, mod. *L*, la nota n. 8 del frontespizio è sostituita dalla seguente: « Quando sussisteva per uno o per entrambi gli sposi un impedimento al matrimonio e si sia ottenuta l'ammissione o l'autorizzazione a contrarlo, inserire in questo spazio, secondo i casi, una delle formule contenute nel formulario sotto i numeri da 76 a 79 ».

Nel frontespizio del registro degli atti di matrimonio, parte I, mod. *L*, dopo la nota 9 è aggiunta la seguente nota 9-*bis*: « Quando gli sposi dichiarino di scegliere all'atto della celebrazione del matrimonio il regime patrimoniale di separazione, inserire la formula n. 83-*bis* del formulario ».

Nel frontespizio del registro degli atti di matrimonio, parte I, mod. *L*, parte II, serie *A*, mod. *M*, parte II, serie *B*, mod. *N*, nelle note rispettivamente n. 11, 15 e 2 le parole « sotto i numeri da 194 a 204 nonchè 207 » sono sostituite con le parole « sotto i numeri da 194 a 204-*quinquies* nonchè 207 ».

Nel testo dei registri degli atti di matrimonio, parte I, mod. *L*, parte II, serie *A*, mod. *M*, e parte II serie *B*, mod. *N*, le parole « gli articoli 143, 144 e 145 del codice civile » sono sostituite dalle parole « gli articoli 143, 144 e 147 del codice civile ».

Nella nota n. 12 del frontespizio del registro degli atti di matrimonio, parte II, serie *A*, mod. *M*, le parole « decreto di dispensa » sono sostituite dalle parole « decreto del tribunale di . . . . . che ha autorizzato la omissione della pubblicazione ».

Nelle formule 23 e 24 è soppressa l'espressione « non coniugata ».

Nelle formule 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 sono soppresse le espressioni: « (o: suddito) » e « (o: suddita) ».

La formula 30 è sostituita dalla seguente:

« FORMULA 30. — *Dichiarazione fatta da persona diversa dal padre o dalla madre naturale o da loro procuratori speciali, nel caso di bambino riconosciuto anteriormente alla nascita.*

A) Nel caso di riconoscimento di entrambi i genitori applicare la formula 24.

B) Nel caso di riconoscimento della sola madre applicare la formula 29.

C) Nel caso di riconoscimento del solo padre applicare la formula 28 ».

Dopo la formula 30 sono inserite le seguenti:

« FORMULA 30-*bis*. — *Dichiarazione fatta dal padre o dalla madre naturale nel caso in cui l'altro genitore abbia già effettuato il riconoscimento anteriore alla nascita.*

Inscrire le parole: dall'unione naturale di esso (o di essa) dichiarante, cittadino (o cittadina), con (nome e cognome della madre o del padre) nata (o nato) in . . . . . li . . . . . di professione . . . . . cittadina (o cittadino) . . . . . residente in . . . . .

E' presente, altresì (nome e cognome dell'altro genitore), la quale (o il quale) dà il suo consenso al riconoscimento del figlio predetto, già dalla medesima (o dal medesimo) riconosciuto anteriormente alla nascita con atto . . . . . del . . . . .

(oppure, in caso di rifiuto di consenso):

Essendo stato rifiutato il consenso da parte di (nome e cognome della madre o del padre) . . . . ., è intervenuta, a norma dell'art. 250, quarto comma, del codice civile, sentenza del tribunale per i minorenni di . . . . . in data . . . . ., che tiene luogo del consenso stesso ».

« FORMULA 30-*ter*. — *Dichiarazione fatta dal procuratore speciale del padre ovvero della madre naturale, nel caso in cui l'altro genitore abbia già effettuato il riconoscimento anteriormente alla nascita.*

Inserire le parole: dall'unione naturale di . . . . . nato (o nata) in . . . . . li . . . . . di professione . . . . . cittadino (o cittadina) . . . . . residente in . . . . . con . . . . . nata (o nato) in . . . . . li . . . . . di professione . . . . . cittadina (o cittadino) . . . . . residente in . . . . .

E' presente, altresì (nome e cognome dell'altro genitore), la quale (o il quale) dà il suo consenso al riconoscimento del figlio predetto, già dalla medesima (o dal medesimo) riconosciuto anteriormente alla nascita con atto . . . . . del . . . . .

(oppure, in caso di rifiuto di consenso):

Essendo stato rifiutato il consenso da parte di (nome e cognome della madre o del padre) . . . . ., è intervenuta, a norma dell'art. 250, quarto comma, del codice civile, sentenza del tribunale per i minorenni di . . . . . in data . . . . ., che tiene luogo del consenso stesso ».

La sezione II del capo II del titolo I del formulario e le formule 58, 59 e 60, in essa contenute, sono soppresse.

Nelle formule 64, 65 e 66 del formulario sono soppresse nella rubrica le parole « o di prestazione di assenso » e nel rispettivo testo la parte *B*.

La formula 70 del formulario è sostituita dalla seguente:

« FORMULA 70. — *Caso in cui gli sposi hanno ottenuto l'autorizzazione ad omettere la pubblicazione.*

Inserire le parole: il documento presentato è il decreto del tribunale di . . . . . che accordò l'autorizzazione ad omettere la pubblicazione ».

La sezione II del capo III del titolo I del formulario e le formule 72, 73, 74 e 75, in essa contenute, sono soppresse.

La rubrica della sezione III del capo III del titolo I del formulario è sostituita con la seguente: « *Sezione III.* — Richiami di cui al n. 8 del modulo *L* per i casi di ammissione o autorizzazione al matrimonio a causa di impedimenti ».

La formula 76 del formulario è sostituita dalla seguente:

« FORMULA 76. — *Caso in cui gli sposi ottennero l'autorizzazione al matrimonio nonostante l'impedimento della parentela o dell'affinità o dell'adozione o dell'affiliazione.*

Inserire le parole: Entrambi gli sposi hanno ottenuto autorizzazione al matrimonio nonostante l'impedimento di parentela (ovvero di affinità, ovvero di adozione, ovvero di affiliazione) con decreto del tribunale di . . . . . in data . . . . . (ovvero con ordinanza della corte di appello di . . . . . in data . . . . .), come risulta dall'atto di richiesta della pubblicazione ».

La formula 77 del formulario è sostituita dalla seguente:

« FORMULA 77. — *Caso in cui uno o entrambi gli sposi ottennero l'ammissione al matrimonio nonostante l'impedimento dell'età.*

Inserire le parole: lo sposo (ovvero la sposa, ovvero entrambi gli sposi) ha (ovvero hanno) ottenuto l'ammissione al matrimonio nonostante l'impedimento dell'età, con decreto del tribunale di . . . . . in data . . . . . (ovvero con ordinanza della corte di appello di . . . . . in data . . . . .), come risulta dall'atto di richiesta della pubblicazione ».

La formula 78 del formulario è sostituita dalla seguente:

« FORMULA 78. — *Caso in cui, per la sposa che è vedova, è intervenuta autorizzazione ai sensi dell'art.* 89 *del codice civile.*

Inserire le parole: la sposa vedova dal . . . . . (data) è stata autorizzata al matrimonio nonostante il divieto temporaneo di nuove nozze con decreto del tribunale di . . . . . in data . . . . . (ovvero con ordinanza della corte di appello di . . . . . in data . . . . .), come risulta dall'atto di richiesta della pubblicazione ».

La formula 79 del formulario è sostituita dalla seguente:

« FORMULA 79. — *Caso in cui per la sposa, il cui precedente matrimonio venne sciolto o annullato o cessò di produrre gli effetti civili, è intervenuta autorizzazione ai sensi dell'art.* 89 *del codice civile.*

Inserire le parole: La sposa il cui precedente matrimonio venne sciolto (o annullato o cessò di produrre gli effetti civili) in data . . . . ., è stata autorizzata al matrimonio nonostante il divieto temporaneo di nuove nozze con decreto del tribunale di . . . . . in data . . . . . (ovvero con ordinanza della corte di appello di . . . . . in data . . . . .), come risulta dall'atto di richiesta della pubblicazione ».

La formula 80 è sostituita dalla seguente:

« FORMULA 80. — *Caso di riconoscimento di un figlio vivente da parte di entrambi gli sposi.*

Inserire le parole: gli sposi, alla presenza degli stessi testimoni, hanno esposto altresì che dalla loro unione naturale nacque un figlio che, come nato da genitori non conosciuti, trovasi iscritto sotto il nome e cognome di . . . . . nei registri di nascita del comune di . . . . . (anno . . . . . parte . . . . . serie . . . . . n. . . . . .); e mi hanno quindi dichiarato che col presente atto lo riconoscono per proprio figlio agli effetti della sua legittimazione

(1) . . . .

. . . .

. . . .

A dimostrazione che nulla osta, ai sensi di legge, al compiuto riconoscimento, i dichiaranti mi hanno esibito i seguenti documenti: (elencare i documenti pre-

sentati, fra i quali deve essere compresa la copia integrale dell'atto di nascita del figlio che si vuole riconoscere, quando questi sia nato in altro comune: art. 83 ord. stato civile) . . . . ., documenti tutti che, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

(1) Qualora il figlio abbia compiuto sedici anni, inserire la seguente dicitura per quanto concerne l'assenso da lui prestato: "Il figlio sopraindicato, avendo compiuto sedici anni, ha prestato in mia presenza l'assenso al proprio riconoscimento con dichiarazione che, munita del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro".

N.B. — Se i figli che si riconoscono sono più di uno, adottare opportunamente la formula, indicando per ciascuno di essi il nome e il cognome e gli estremi dell'atto di nascita».

La formula 82 è sostituita dalla seguente:

« FORMULA 82. — *Caso di riconoscimento, da parte di uno degli sposi, di un figlio vivente già riconosciuto dall'altro sposo.*

A) Il figlio fu riconosciuto dall'altro sposo all'atto medesimo della nascita.

Inserire le parole: lo sposo (o la sposa), alla presenza degli stessi testimoni, ha dichiarato, altresì, che, agli effetti della legittimazione, riconosce per proprio figlio (nome e cognome del figlio) iscritto nei registri di nascita del comune di . . . . . (anno . . . . . parte . . . . . serie . . . . . n. . . . . .) come figlio naturale riconosciuto di . . . . . (nome e cognome della sposa ovvero dello sposo).

(1) . . . .

. . . .

(2) . . . .

. . . .

(3) . . . .

. . . .

A dimostrazione che nulla osta, ai sensi di legge al presente riconoscimento, il dichiarante mi ha esibito i seguenti documenti: (elencare i documenti presentati, tra i quali deve essere compresa la copia integrale dell'atto di nascita del figlio che si vuole riconoscere, quando questi sia nato in altro comune: art. 83 ord. stato civile; in caso di denegato consenso del genitore che ha già riconosciuto il figlio, la sentenza del tribunale per i minorenni, con la quale è stato accolto il ricorso avverso il diniego a prestare il consenso al successivo riconoscimento ai sensi dell'art. 250, quarto comma, del codice civile) . . . . ., documenti tutti che, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

(1) Se il figlio ha compiuto sedici anni inserire la seguente dicitura per quanto concerne l'assenso da lui prestato: "Il figlio sopraindicato, avendo compiuto i sedici anni, ha prestato in mia presenza, l'assenso al proprio riconoscimento con dichiarazione che, munita del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro".

(2) Per il consenso del genitore che ha già riconosciuto il figlio di età inferiore ai sedici anni, inserire la seguente dicitura: "La madre (ovvero il padre), che aveva già riconosciuto il figlio sopraindicato, ha prestato personalmente il consenso al suesteso riconoscimento con dichiarazione sottoscritta in mia presenza che, munita del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro".

(3) Per il figlio maggiorenne, che viene riconosciuto dal padre successivamente al riconoscimento materno, indicare la scelta del cognome secondo la seguente dicitura: "Ai sensi dell'art. 262 del codice civile il figlio maggiorenne ha scelto di assumere il cognome del padre, aggiungendolo a quello della madre (ovvero sostituendolo a quello della madre)".

B) Il figlio fu riconosciuto dall'altro sposo posteriormente alla denuncia di nascita.

Lo sposo (o la sposa) alla presenza degli stessi testimoni ha dichiarato, altresì, che, agli effetti della legittimazione, riconosce per proprio figlio (nome e cognome del figlio) iscritto nei registri di nascita del comune di . . . . . (anno . . . . . parte . . . . . serie . . . . . n. . . . . .) come figlio di genitori non conosciuti col nome e cognome di . . . . . e successivamente riconosciuto da . . . . . (nome e cognome della sposa ovvero dello sposo).

(1) . . . .

. . . .

(2) . . . .

. . . .

(3) . . . .

. . . .

A dimostrazione che nulla osta ai sensi di legge, al presente riconoscimento il dichiarante mi ha esibito i seguenti documenti: (elencare i documenti presentati fra i quali deve essere compresa la copia integrale dell'atto di nascita del figlio che si vuole riconoscere, quando questi sia nato in altro comune: art. 83 ordinamento stato civile; in caso di denegato consenso del genitore, che ha già riconosciuto il figlio, la sentenza del tribunale per i minorenni, con la quale è stato accolto il ricorso avverso il diniego a prestare il consenso al successivo riconoscimento ai sensi dell'art. 250, quarto comma, del codice civile) . . . . ., documenti tutti che, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

(1) Se il figlio ha compiuto sedici anni inserire la seguente dicitura per quanto concerne l'assenso da lui prestato: "Il figlio sopraindicato, avendo compiuto i sedici anni, ha prestato in mia presenza l'assenso al proprio riconoscimento con dichiarazione che, munita del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro".

(2) Per il consenso del genitore, che ha già riconosciuto il figlio di età inferiore ai sedici anni, inserire la seguente dicitura: "La madre (ovvero il padre), che aveva già riconosciuto il figlio sopraindicato, ha prestato personalmente il consenso al suesteso riconosci-

mento con dichiarazione sottoscritta in mia presenza che, munita del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro ".

(3) Per il figlio maggiorenne, che viene riconosciuto dal padre successivamente al riconoscimento materno, indicare la scelta del cognome seconda la seguente dicitura: "Ai sensi dell'art. 262 del codice civile il figlio maggiorenne ha scelto di assumere il cognome del padre, aggiungendolo a quello della madre (ovvero sostituendolo a quello della madre) " ».

Dopo la sezione IV del capo III del titolo I del formulario, è inserita la seguente: « *Sezione IV-bis.* — Richiami di cui al n. 9-*bis* del modulo *L* per la scelta del regime patrimoniale di separazione ».

Nella sezione IV-*bis* del capo III del titolo I del formulario è inserita la seguente formula:

« FORMULA 83-*bis.* — *Caso di scelta del regime patrimoniale di separazione all'atto di celebrazione del matrimonio.*

Inserire le parole: gli sposi, alla presenza degli stessi testimoni, mi dichiarano che con il presente atto, ai sensi dell'art. 162, secondo comma, del codice civile, scelgono il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali ».

Dopo la formula 107 del formulario sono inserite le seguenti formule:

« FORMULA 107-*bis.* — *Dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana fatta dalla donna, che sposa uno straniero ed assume una cittadinanza straniera.*

L'anno . . . . . avanti a me . . . . . è comparsa . . . . . (indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché luogo di residenza) la quale mi ha esposto che, per effetto del matrimonio con . . . . . cittadino . . . . . (indicare la cittadinanza straniera) ha assunto la cittadinanza del marito. Dichiara quindi di voler rinunziare alla cittadinanza italiana.

A tal fine mi ha esibito . . . . . . (elencare i documenti: estratto dell'atto di nascita, estratto dell'atto di matrimonio, attestazione comprovante l'acquisto della cittadinanza straniera) . . . . .

E poiché mi risulta provata la verità dei fatti esposti dalla dichiarante, ho ricevuto siffatta dichiarazione, alla quale sono stati presenti come testimoni . . . . . (nome e cognome) nat . . . in . . . . . lì . . . . . di professione . . . . . residente in . . . . . e . . . . . (nome e cognome) nat . . . in . . . . . lì . . . . . di professione . . . . . residente in . . . . .

I documenti prodotti, muniti del mio visto, sono da me inseriti nel volume degli allegati a questo registro.

Letto il presente atto alla dichiarante ed ai testimoni, essi lo hanno, insieme con me, sottoscritto. (Seguono le firme) ».

« FORMULA 107-*ter.* — *Dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana fatta dalla donna, che assume una cittadinanza straniera a seguito di mutamento di cittadinanza da parte del marito.*

L'anno . . . . . avanti a me . . . . . è comparsa . . . . . (indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché luogo di residenza) la quale mi ha esposto che, essendo divenuto il marito da cittadino italiano cittadino . . . . . essa ha assunto la nuova cittadinanza del marito. Dichiara quindi di voler rinunziare alla cittadinanza italiana.

A tal fine mi ha esibito . . . . . (elencare i documenti: estratto dell'atto di nascita, estratto dell'atto di matrimonio, attestazione comprovante l'acquisto della cittadinanza straniera).

E poiché mi risulta provata la verità dei fatti esposti dalla dichiarante, ho ricevuto siffatta dichiarazione, alla quale sono stati presenti come testimoni . . . . . (nome e cognome) nat . . . in . . . . . lì . . . . . di professione . . . . . residente in . . . . . e . . . . . (nome e cognome) nat . . . in . . . . . lì . . . . . di professione . . . . . residente in . . . . .

I documenti prodotti, muniti del mio visto, sono da me inseriti nel volume degli allegati a questo registro.

Letto il presente atto alla dichiarante ed ai testimoni, essi lo hanno, insieme con me, sottoscritto. (Seguono le firme) ».

« FORMULA 107-*quater.* — *Dichiarazione fatta dalla donna che, avendo perduto prima dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, la cittadinanza italiana per effetto di matrimonio con uno straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, intende riacquistarla.*

L'anno . . . . . avanti a me . . . . . è comparsa . . . . . (indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché luogo di residenza) la quale mi ha esposto che, per effetto di matrimonio con uno straniero (o di mutamento di cittadinanza da parte del marito), ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151. La stessa mi dichiara di voler riacquistare tale cittadinanza.

A tal fine mi ha esibito . . . . . (elencare i documenti: estratto dell'atto di nascita, estratto dell'atto di matrimonio, attestazione comprovante l'acquisto della cittadinanza straniera).

E poiché mi risulta provata la verità dei fatti esposti dalla dichiarante, ho ricevuto siffatta dichiarazione, alla quale sono stati presenti come testimoni . . . . . (nome e cognome) nat . . . in . . . . . lì . . . . . di professione . . . . . residente in . . . . . e . . . . . (nome e cognome) nat . . . in . . . . . lì . . . . . di professione . . . . . residente in . . . . .

I documenti prodotti, muniti del mio visto, sono da me inseriti nel volume degli allegati a questo registro.

Letto il presente atto alla dichiarante ed ai testimoni, essi lo hanno, insieme con me, sottoscritto. (Seguono le firme) ».

Nella formula 108 sono sostituite nella rubrica le parole « la cittadinanza perduta a causa del matrimonio » con le parole « la cittadinanza perduta a causa di rinunzia in conseguenza del matrimonio » e nel testo le parole « che, per effetto del suo matrimonio con . . . . » con le parole « che, per effetto di rinunzia in dipendenza del suo matrimonio con . . . . . ».

Nella formula 109 sono sostituite nella rubrica le parole « la cittadinanza perduta dopo il matrimonio in seguito a perdita della cittadinanza per parte del marito » con le parole « la cittadinanza perduta dopo il matrimonio per effetto di rinunzia in seguito a perdita di cittadinanza da parte del marito » e nel testo le parole « e che ella avendo mantenuto comune con lui la residenza perdette la cittadinanza italiana ed acquistò quella nuova del marito » con le parole « e che ella avendo rinunziato in conseguenza alla cittadinanza italiana per acquistare quella nuova del marito ».

La formula 120 è sostituita dalla seguente:

« FORMULA 120. — *Atto di riconoscimento di figlio naturale già iscritto quale figlio di genitori non conosciuti, da parte di uno dei genitori.*

L'anno . . . . . avanti a me . . . . . è compars . . . . . (nome e cognome) nat . . . . . in . . . . . lì . . . . . di professione . . . . . cittadin . . . . . residente in . . . . . e alla presenza dei testimoni . . . . . (nome e cognome) nat . . . . . in . . . . . lì . . . . . di professione . . . . . residente in . . . . . e . . . . . (nome e cognome) nat . . . in . . . . . lì . . . . . di professione . . . . . residente in . . . . ., mi ha dichiarato che il bambino denunciato all'ufficio di stato civile del comune di . . . . . il giorno . . . . . col cognome di . . . . . e col nome di . . . . ., come nato da genitori non conosciuti (atto n. . . . . . parte . . . . . serie . . . . .) è suo figlio naturale avuto dalla sua unione con . . . . .

donna non parente, né affine con lui nei gradi che ostano al riconoscimento	ovvero: uomo non parente, né affine con lei nei gradi che ostano al riconoscimento

(1) . . . .
. . . .
. . . .

A dimostrazione che nulla osta, ai sensi di legge, al presente riconoscimento, il dichiarante mi ha esibito i seguenti documenti: . . . . . (elencare i documenti presentati, fra i quali deve essere compresa la copia integrale dell'atto di nascita del figlio che si vuole riconoscere, quando questi sia nato in altro comune: art. 83 ordinamento stato civile, nonché l'eventuale provvedimento del giudice di cui all'art. 251, secondo comma, del codice civile), documenti tutti che, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

Letto il presente atto al dichiarante ed ai testimoni, essi lo hanno, insieme con me sottoscritto. (Seguono le firme).

(1) Qualora il figlio abbia compiuto sedici anni, inserire la seguente dicitura per quanto concerne l'assenso da lui prestato: "Il figlio sopraindicato, avendo compiuto l'età di sedici anni, ha prestato in mia presenza l'assenso al proprio riconoscimento con dichiarazione che munita del mio visto inserisco nel volume degli allegati a questo registro".

N.B. — Quando il figlio da riconoscere sia premorto, integrare la formula con la seguente aggiunta: "Lo/a stesso/a comparente ha dichiarato altresì che l'anzidetto figlio da lui/lei riconosciuto è morto in . . . . . lì . . . . . e che il presente riconoscimento ha luogo in favore dei . . . . . (indicare se discendenti legittimi o figli naturali riconosciuti, specificandone i nomi ed i cognomi "».

La formula 121 è sostituita dalla seguente:

« FORMULA 121. — *Atto di riconoscimento di figlio naturale, già iscritto quale figlio di genitori non conosciuti, da parte di entrambi i genitori.*

L'anno . . . . . avanti a me . . . . . sono comparsi . . . . . (nome e cognome) nato in . . . . . lì . . . . . di professione . . . . . cittadino . . . . . residente in . . . . . e . . . . . (nome e cognome) nata . . . . . lì . . . . . di professione . . . . . cittadina . . . . . residente in . . . . . e, alla presenza dei testimoni . . . . . (nome e cognome) nat . . . in . . . . . lì . . . . . di professione . . . . . residente in . . . . . e . . . . . (nome e cognome) nat . . . in . . . . . lì . . . . . di professione . . . . . residente in . . . . ., mi hanno dichiarato che il bambino denunciato all'ufficio di stato civile del comune di . . . . . il giorno . . . . . col cognome di . . . . . e col nome di . . . . . sotto il n. . . . . . parte . . . . . serie . . . . . come nato da genitori non conosciuti, è nato dalla loro unione naturale e che, pertanto, essi lo riconoscono per proprio figlio.

(1) . . . .
. . . .
. . . .

I comparenti mi hanno altresì dichiarato che non esistono fra loro vincoli di parentela o di affinità che ostino al riconoscimento, e, a dimostrazione che nessun altro ostacolo sussiste ai sensi di legge per il riconoscimento medesimo, mi hanno esibito i seguenti documenti: . . . . . (elencare i documenti presentati, fra i quali deve essere compresa la copia integrale dell'atto di nascita del figlio che si vuole riconoscere, quando questi sia nato in altro comune: art. 83 ordinamento stato civile, nonché l'eventuale provvedimento del giudice di cui all'art. 251, secondo comma, del codice civile), documenti tutti che, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

Letto il presente atto alla dichiarante ed ai testimoni, essi lo hanno, insieme con me, sottoscritto. (Seguono le firme).

(1) Qualora il figlio abbia compiuto sedici anni, inserire la seguente dicitura per quanto concerne l'assenso da lui prestato: "Il figlio sopraindicato, avendo compiuto l'età di sedici anni, ha prestato in mia presenza l'assenso al proprio riconoscimento con dichiarazione che, munita del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro".

N.B. — Quando il figlio da riconoscere sia premorto, integrare la formula con la seguente aggiunta: "Gli stessi comparenti hanno dichiarato altresì che l'anzidetto figlio da loro riconosciuto è morto in . . . . . lì . . . . . e che il presente riconoscimento ha luogo in favore dei . . . . . (indicare se discendenti legittimi o figli naturali riconosciuti, specificandone i nomi e i cognomi) "».

La formula 122 è sostituita dalla seguente:

« FORMULA 122. — *Atto di riconoscimento di figlio naturale già riconosciuto dall'altro genitore.*

L'anno . . . . . avanti a me . . . . . è comparso . . . . (nome e cognome) nat . . . . . in . . . . . lì . . . . . di professione . . . . . cittadino . . . . . residente in . . . . . e alla presenza dei testimoni . . . . . (nome e cognome) nat . . . in . . . . . lì . . . . . di professione . . . . . residente in . . . . . e . . . . . (nome e cognome) nat . . . in . . . . . lì . . . . . di professione . . . . . residente in . . . . ., mi ha dichiarato di riconoscere come proprio figlio naturale . . . . . nato in . . . . . il giorno . . . . . dalla sua unione naturale con . . . . ., che già lo ebbe a riconoscere per proprio figlio, e che trovasi iscritto nei registri degli atti di nascita del comune di . . . . . sotto il n. . . . . . parte . . . . . serie . . . . .

(1) ....
....
....
(2) ....
....
....
(3) ....
....
....

A dimostrazione che nulla osta ai sensi di legge al presente riconoscimento, il dichiarante mi ha esibito i seguenti documenti: ..... (elencare i documenti presentati, fra i quali deve essere compresa la copia integrale dell'atto di nascita del figlio che si vuole riconoscere, quando questi sia nato in altro comune: art. 83 ord. stato civile, nonchè l'eventuale provvedimento del giudice di cui all'art. 251, secondo comma, del codice civile; in caso di denegato consenso del genitore che ha già riconosciuto il figlio, la sentenza del tribunale per i minorenni, con la quale è stato accolto il ricorso avverso il diniego a prestare il consenso al successivo riconoscimento ai sensi dell'art. 250, quarto comma, del codice civile), documenti tutti che, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

Letto il presente atto al dichiarante ed ai testimoni, essi lo hanno, insieme con me, sottoscritto. (Seguono le firme).

(1) Se il figlio ha compiuto sedici anni, inserire la seguente dicitura per quanto concerne l'assenso da lui prestato: "il figlio sopraindicato avendo compiuto l'età di sedici anni, ha prestato in mia presenza l'assenso al proprio riconoscimento con dichiarazione che, munita del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro ".

(2) Per il consenso del genitore che ha già riconosciuto il figlio inferiore ai sedici anni, inserire la seguente dicitura: "La madre (ovvero il padre), che aveva già riconosciuto il figlio sopraindicato, ha prestato personalmente il consenso al suddetto riconoscimento con dichiarazione sottoscritta in mia presenza e che, munita del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro ".

(3) Per il figlio maggiorenne che viene riconosciuto dal padre successivamente al riconoscimento materno, indicare la scelta del cognome secondo la seguente dicitura: "Ai sensi dell'art. 262 del codice civile il figlio maggiorenne ha scelto di assumere il cognome del padre, aggiungendolo a quello della madre (ovvero sostituendolo a quello della madre) "».

Nella formula 131 nella rubrica le parole « dispensa dalla pubblicazione » sono sostituite con le parole « autorizzazione ad omettere la pubblicazione »; nel testo le parole « dalla quale ottennero dispensa » sono sostituite dalle parole « avendo ottenuto l'autorizzazione del tribunale »; le parole « per averne gli sposi ottenuto la dispensa » sono sostituite dalle parole « per essere stati gli sposi autorizzati ad ometterla »; le parole « decreto del procuratore della Repubblica col quale è accordata la dispensa dalla pubblicazione » sono sostituite dalle parole « decreto del tribunale che ha autorizzato l'omissione della pubblicazione »; le parole « decreto di dispensa » sono sostituite dalle parole « decreto di autorizzazione ad omettere la pubblicazione ».

Nella formula 134 del formulario le parole « impedimenti che non siano suscettibili di dispensa » sono sostituite con le seguenti « impedimenti per i quali non sia prevista la possibilità di ottenere l'ammissione o l'autorizzazione al matrimonio ».

Nella formula 136 del formulario le parole « articoli 143, 144 e 145 del codice civile » sono sostituite dalle parole « articoli 143, 144 e 147 del codice civile » e le parole « autorizzazione del procuratore generale » sono sostituite dalle parole « autorizzazione del tribunale di ..... ».

Dopo il capo IV del titolo II del formulario è inserito il capo IV-*bis*.

Sotto il capo IV-*bis* del titolo II del formulario sono inserite le seguenti formule:

« FORMULA 143-*bis*. — *Caso in cui venga manifestata una volontà contraria alla comunione legale, ai sensi dell'art.* 228, *primo comma, della legge* 19 *maggio* 1975, *n.* 151.

L'anno ..... avanti a me ..... sono comparsi i coniugi ..... (indicare: nome, cognome, data di nascita e residenza) (oppure è comparso il coniuge ....), i quali (o il quale), alla presenza dei testimoni ..... (nome e cognome) nat ..... in ..... lì ..... di professione ..... residente in ..... e ..... (nome e cognome) nat ..... in ..... lì ..... di professione ..... residente in ..... mi hanno (o mi ha) dichiarato che si sono sposati (o che si è sposato o sposata con .....) prima dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151 e che, non essendo ancora decorso il termine di due anni da tale data, manifestano (o manifesta), a norma dell'art. 228, primo comma, della stessa legge, volontà contraria ad assoggettare al regime della comunione legale i beni acquistati successivamente alla data medesima.

A dimostrazione che nulla osta alla presente dichiarazione, i dichiaranti (o il dichiarante) mi hanno (o mi ha) esibito i seguenti documenti: ..... (elencare i documenti presentati tra i quali deve essere compreso l'estratto dell'atto di matrimonio), documenti tutti che, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

Letto il presente atto ai dichiaranti (o al o alla dichiarante) ed ai testimoni, essi lo hanno, insieme con me, sottoscritto. (Seguono le firme) ».

« FORMULA 153-*ter*. — *Caso di scelta del regime della comunione, ai sensi dell'art.* 228, *secondo comma, della legge* 19 *maggio* 1975, *n.* 151.

L'anno ..... avanti a me ..... sono comparsi i coniugi ..... (indicare: nome, cognome, data di nascita e residenza), i quali alla presenza dei testimoni ..... (nome e cognome) nat ..... in ..... lì ..... di professione ..... residente in ..... e ..... (nome e cognome) nat ..... in ..... lì ..... di professione ..... residente in ..... mi hanno dichiarato che si sono sposati prima dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151 e che, non essendo ancora decorso il termine di due anni da tale data, intendono a norma dell'art. 228, secondo comma, della stessa legge, assoggettare al regime della comunione i beni acquistati anteriormente alla data medesima.

A dimostrazione che nulla osta alla presente dichiarazione, i dichiaranti mi hanno esibito i seguenti documenti: ..... (elencare i documenti presentati tra i

quali deve essere compreso l'estratto dell'atto di matrimonio), documenti tutti che, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

Letto il presente atto ai dichiaranti ed ai testimoni, essi lo hanno, insieme con me, sottoscritto. (Seguono le firme) ».

La formula 175 è sostituita dalla seguente:

« FORMULA 175. — *Annotazione di riconoscimento di un figlio naturale per dichiarazione resa davanti all'ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare.*

. . . . . è stat . . . . . riconosciut . . . . . quale figli . . . . . naturale da . . . . . come da dichiarazione resa innanzi all'ufficiale dello stato civile (o al giudice tutelare) di . . . . . e trascritta nei registri di nascita del comune di . . . . . anno . . . . . parte . . . . . serie . . . . . n. . . . . .

Per il caso di riconoscimento di un figlio maggiorenne da parte del padre dopo il riconoscimento della madre, aggiungere la seguente dicitura: " Il figlio maggiorenne ha scelta di assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre (ovvero sostituendolo a quello della madre).

. . . . . lì . . . . .

L'ufficiale dello stato civile " ».

La formula 176 è sostituita dalla seguente:

« FORMULA 176. — *Anntotazione di riconoscimento di un figlio naturale per dichiarazione resa in un atto pubblico o in un testamento.*

. . . . . è stat . . . . . riconosciut . . . . . quale figli . . . . . naturale da . . . . . come da dichiarazione contenuta nel . . . . . (specificare l'atto pubblico o il testamento con tutte le indicazioni che valgano a identificarlo). La dichiarazione è stata trascritta nei registri di nascita del comune di . . . . . anno . . . . . parte . . . . . serie . . . . . n. . . . . .

Per il caso di riconoscimento di un figlio maggiorenne da parte del padre dopo il riconoscimento della madre, aggiungere la seguente dicitura: " Il figlio maggiorenne ha scelto di assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre (ovvero sostituendolo a quello della madre).

. . . . . lì . . . . .

L'ufficiale dello stato civile " ».

La formula 177 è soppressa ed è istituita, con lo stesso numero, la seguente:

« FORMULA 177. — *Annotazione del provvedimento del tribunale per i minorenni per il cognome del riconosciuto, nel caso di riconoscimento paterno di figlio minore, effettuato dopo quello materno.*

A seguito del provvedimento del Tribunale per i minorenni di . . . . . in data . . . . . trascritto nei registri di nascita del comune di . . . . . anno . . . . . parte . . . . . serie . . . . . n. . . . . . il figlio riconosciuto assume il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre (ovvero sostituendolo a quello della madre).

. . . . . lì . . . . .

L'ufficiale dello stato civile ».

Nella formula 183 le parole della rubrica « per decreto del Presidente della Repubblica » sono sostituite con le parole « per provvedimento del giudice »; le parole del testo « decreto del Presidente della Repubblica » con le seguenti « sentenza del tribunale di . . . . . (ovvero sentenza della corte di appello di . . . . .) »; la parola « trascritto » è sostituita con la parola « trascritta ».

Dopo la formula 204 del formulario sono inserite le seguenti:

« FORMULA 204-*bis*. — *Annotazione delle convenzioni matrimoniali.*

Con atto in data . . . . . del notaio . . . . . del distretto notarile di . . . . . gli sposi . . . . . (indicare nome e cognome, data di nascita e residenza) hanno stipulato convenzioni matrimoniali.

. . . . . lì . . . . .

L'ufficiale dello stato civile ».

« FORMULA 204-*ter*. — *Annotazione delle modifiche delle convenzioni matrimoniali e della sentenza di omologazione.*

Le convenzioni matrimoniali sono state modificate con atto in data . . . . . a rogito del notaio . . . . . del distretto notarile di . . . . . (nel caso di omologazione ai sensi dell'art. 163, secondo comma, del codice civile) ed è intervenuta sentenza di omologazione del tribunale di . . . . . in data . . . . . dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni matrimoniali . . . . .

. . . . . lì . . . . .

L'ufficiale dello stato civile ».

« FORMULA 204-*quater*. — *Anntotazione di scelta di un regime patrimoniale diverso dalla comunione legale o della comunione rispettivamente ai sensi del primo o del secondo comma dell'art.* 228 *della legge* 19 *maggio* 1975, *n.* 151.

Con atto in data . . . . . del notaio . . . . del distretto notarile di . . . . . (o dell'ufficiale dello stato civile del comune di . . . . .) gli sposi . . . . . (nome, cognome, data di nascita e residenza) (oppure) lo sposo . . . . . (nome, cognome, data di nascita e residenza) hanno scelto (oppure ha scelto) il regime patrimoniale ai sensi del primo comma (o del secondo comma) dell'articolo 228 della citata legge (con conseguente trasferimento di beni di cui all'atto in data . . . . . del notaio . . . . . del distretto notarile di . . . . .).

. . . . . lì . . . . .

L'ufficiale dello stato civile ».

« FORMULA 204-*quinquies*. — *Annotazione di sentenza di separazione giudiziale dei beni.*

Con sentenza del tribunale di . . . . . in data . . . . . è stata pronunziata la separazione giudiziale dei beni.

. . . . . lì . . . . .

L'ufficiale dello stato civile ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore contemporaneamente alla legge 19 maggio 1975, n. 151, concernente la riforma del diritto di famiglia.

Roma, addì 31 luglio 1975

Il Ministro: REALE

(6652)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;
Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;
Esaminati i pareri delle competenti autorità;
Sentito il parere della Commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti, di cui alla « determinazione » in data 26 aprile 1975, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 117 in data 5 maggio 1975 sono confermate per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1975.

Roma, addì 25 luglio 1975

Il direttore generale: FALCHI

(6618)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 100-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Troiso Andreina in Roma, via G. Branca n. 88, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 100-Roma » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.
Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.
Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(6389)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 83-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Pane Vincenzo in Roma, via delle Muratte n. 25, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 83-Roma » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.
Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.
Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(6393)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 79-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Zannetti Cesare in Roma, via delle Carrozze n. 4, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 79-Roma » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.
Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.
Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(6394)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 139-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Giacomello Giuseppe in Roma, via Cupra n. 43, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 139-Roma » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.
Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.
Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(6397)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 101-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Pino Mario & C. in Roma, corso V. Emanuele n. 87, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 101-Roma » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.
Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.
Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(6388)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 86-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Buzzetti Attilio e Fratelli in Roma, corso V. Emanuele n. 89, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 86-Roma » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.
Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.
Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(6392)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 99-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che le ditta Cecchini Marcello in Roma, via di Villa Pamphili n. 24, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 99-Roma » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.
Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.
Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(6390)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 66-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cascapera Osvaldo in Roma, via della Croce n. 53, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 66-Roma » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.
Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.
Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(6396)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla « Fondazione Adriano Olivetti », in Ivrea, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975, registro n. 13 Interno, foglio n. 316, la « Fondazione Adriano Olivetti », in Ivrea, è stata autorizzata, sulla proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione disposta in suo favore dai signori Roberto, Lidia ed Anna Olivetti.

(6323)

Autorizzazione alla associazione « La San Vincenzo », in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1975, registro n. 13 Interno, foglio n. 176, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, sulla proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il legato disposto in suo favore dal sig. Giulio Dumontet.

(6324)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 445 Mod. 241 D.P. — Data: 10 luglio 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: Fischetti Pasqua Maria, nata a Monte S. Angelo il 4 ottobre 1897. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 28.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5792)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

Corso dei cambi del 1° agosto 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	665,90	665,90	665,80	665,90	665,80	665,80	665,80	665,90	665,90	665,90
Dollaro canadese	643,75	643,75	646 —	643,75	645,55	643,70	645,40	643,75	643,75	643,75
Franco svizzero	240,95	240,95	246,03	240,95	246,05	246,90	246,66	240,95	240,95	240,95
Corona danese	111,59	111,59	111,40	111,59	111,40	111,60	111,65	111,59	111,59	111,59
Corona norvegese	122,40	122,40	123 —	122,40	122,27	122,40	122,45	122,40	122,40	122,40
Corona svedese	154,92	154,92	154,90	154,92	154,75	154,90	154,80	154,92	154,92	154,92
Fiorino olandese	251,15	251,15	251,20	251,15	251 —	251,10	251,20	251,15	251,15	251,15
Franco belga	17,3375	17,3375	17,35	17,3375	17,33	17,33	17,3350	17,3375	17,3375	17,3375
Franco francese	152,27	152,27	152,105	152,27	152,16	152,25	152,22	152,27	152,27	152,27
Lira sterlina	1429,10	1429,10	1431 —	1429,10	1429,15	1429,10	1430 —	1429,10	1429,10	1429,10
Marco germanico	258,90	258,90	258,85	258,90	258,60	258,90	258,85	258,90	258,90	258,90
Scellino austriaco	36,73	36,73	36,70	36,73	36,68	36,70	36,75	36,73	36,73	36,73
Escudo portoghese	25,25	25,25	25,24	25,25	25,17	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25
Peseta spagnola	11,408	11,408	11,41	11,408	11,405	11,40	11,42	11,408	11,408	11,408
Yen giapponese	2,38	2,38	2,25	2,38	2,36	2,23	2,2370	2,38	2,38	2,38

Media dei titoli del 1° agosto 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	96,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,850
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,300
» 5 % (Ricostruzione)	97,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,900
» 5 % (Città di Trieste)	91,350
» 5 % (Beni esteri)	90,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,400
» 5,50 % » » 1968-83	81,550
» 5,50 % » » 1969-84	80,400
» 6 % » » 1970-85	82,625
» 6 % » » 1971-86	81,525
» 6 % » » 1972-87	81,200

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,575
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,295
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,250
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,800
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,450
» poliennali 7 % 1978	94,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° agosto 1975

Valuta	
Dollaro USA	665,85
Dollaro canadese	644,575
Franco svizzero	246,805
Corona danese	111,62
Corona norvegese	122,425
Corona svedese	154,86
Fiorino olandese	251,175
Franco belga	17,336
Franco francese	152,26
Lira sterlina	1429,55
Marco germanico	258,875
Scellino austriaco	36,74
Escudo portoghese	25,25
Peseta spagnola	11,414
Yen giapponese	2,237

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1975, registro n. 24 Istruzione, foglio n. 32, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla sig.na Briotti Lucia, prima segretaria economa presso l'istituto tecnico industriale di Sondrio, avverso il provvedimento ministeriale 12 gennaio 1970, n. 00243, di reiezione della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato nei ruoli transitori a norma dell'art. 1, terzo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

(6263)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1975, registro n. 45 Istruzione, foglio n. 326, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto in data 5 aprile 1973 dal professor Paolo Giunta avverso l'esclusione disposta dal provveditore agli studi di Enna dalle graduatorie per gli incarichi di presidenza dell'anno scolastico 1972-73.

(6264)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1975, registro n. 23 Istruzione, foglio n. 127, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 20 dicembre 1972 dal prof. Renato Chiarenza avverso l'annullamento del provvedimento 13 settembre 1972, n. 14870, della commissione provinciale dei ricorsi di Como di esclusione dalla graduatoria degli abilitati per l'insegnamento di filosofia e storia nonchè per l'annullamento della graduatoria degli incaricati per l'anno scolastico 1972-73.

(6265)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1975, registro n. 50 Istruzione, foglio n. 196, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 30 novembre 1971 dal prof. Vincenzo Giampietro avverso il provvedimento ministeriale 13 febbraio 1971, n. 370, con il quale gli è stato comunicato, in risposta ad una istanza in data 10 dicembre 1970 che, nel caso di cumulo di impieghi, si applicano le disposizioni della circolare ministeriale 22 gennaio 1971, n. 27.

(6267)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1975, registro n. 45 Istruzione, foglio n. 329, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 6 luglio 1970 dal prof. Giuseppe Montesani avverso la decisione in data 24 settembre 1969 della commissione provinciale dei ricorsi di Cosenza che aveva respinto i ricorsi dello stesso in data 12 settembre 1969 e 19 settembre 1969 proposti avverso la valutazione della commissione incarichi e supplenze del servizio prestato negli anni scolastici 1966-67, 1967-68 e 1968-69.

(6268)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a responsabilità illimitata Cantina sociale Valle Bormida, in Bistagno.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1975 il prof. Chiaffredo Astori è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a responsabilità illimitata Cantina sociale Valle Bormida, in Bistagno (Alessandria), in sostituzione del dott. Gianfranco Pittatore, dimissionario.

(6458)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario in provincia di Foggia e Potenza

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

Il sig. Giuseppe Landi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Deliceto (Foggia);

Il sig. Domenico Margiotta è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietra Montecorvino (Foggia);

Il sig. Michele Lapolla è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rapolla (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1975

Il Governatore: CARLI

(6209)

REGIONE LAZIO

Variante al piano regolatore generale del comune di Monte Porzio Catone

Con deliberazione della giunta regionale 8 aprile 1975, n. 1036, resa esecutiva dalla commissione di controllo sugli atti regionali nella seduta del 10 giugno 1975, è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Monte Porzio Catone (Roma) relativa all'indice di fabbricabilità nella zona agricola.

Copia di tale deliberazione sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, terz'ultimo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6325)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Ventimiglia

Con decreto del presidente della giunta regionale 22 maggio 1975, n. 1253, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Ventimiglia (Imperia).

Copia di tale decreto con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(6515)

Variante al piano regolatore generale del comune di Loano

Con decreto del presidente della giunta regionale 22 maggio 1975, n. 1255, è stata approvata la variante integrale al piano regolatore generale del comune di Loano (Savona).

Copia di tale decreto con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(6514)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il regolamento organico del personale e la tabella unica allegata allo stesso;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge n. 482, del 2 aprile 1968, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;
Visto il verbale del 17 giugno 1975, con il quale il consiglio nazionale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra ha deliberato di indire un concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore (parametro 120) nel ruolo della carriera esecutiva dell'Associazione stessa;

Indice

un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra per la sede della presidenza nazionale in Roma.

Art. 1.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti e di cui al successivo art. 2;

3) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento o pregiudizio allo esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 2.

Il limite massimo di età, di cui al precedente art. 1 è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700, dovranno pervenire all'Associazione nazionale vittime civili di guerra - Presidenza nazionale - Viale del Ciclismo, 19 - Roma, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

6) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) se intendono sostenere la prova facoltativa prevista nel successivo art. 6;

10) la propria residenza e l'esatto indirizzo al quale l'Associazione nazionale vittime civili di guerra dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Gli esami di concorso si svolgeranno presso la sede della presidenza nazionale, viale del Ciclismo, 19, Roma, o in altro luogo che sarà preventivamente comunicato e consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale e precisamente:

1) prova scritta: svolgimento di un tema di cultura generale. Per la prova scritta saranno assegnate non più di 6 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere;

2) prova pratica di dattilografia: saggio di copiatura su carta non rigata di tipo protocollo bianco, con velocità libera. La durata della prova è di 10 minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci ricopiando l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni devono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina;

3) la prova orale consisterà in un colloquio vertente sui seguenti argomenti:

nozioni di cultura generale;
diritti e doveri dell'impiegato;
nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato.

Art. 5.

Il punteggio è espresso in decimi.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno una votazione di 7/10 nella prova scritta e 7/10 nella prova pratica di dattilografia. La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 6.

Il candidato inoltre può chiedere di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di stenografia.

Per la prova di stenografia il concorrente potrà conseguire un massimo di 3 punti, purchè raggiunga la sufficienza di punti 1,5. I punti ottenuti con la prova facoltativa saranno sommati alla votazione complessiva di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del presidente dell'Associazione; di essa farà parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 9.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e il diario delle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione dei voti riportati in ciascuna prova scritta, è dato individualmente almeno 20 giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sara considerata come rinuncia al concorso.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti che sono stati inclusi nella graduatoria generale di merito e che intendano far valere i titoli di precedenza e di preferenza, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenza.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal consiglio nazionale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Art. 11.

I vincitori del concorso devono far pervenire all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma; ovvero, copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 1, lettera 3), del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o all'esenzione del rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficio sanitario comprovante che l'invalido per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello della cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso viene attribuita la nomina in prova mediante provvedimento del presidente dell'Associazione.

La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Ai vincitori spetterà il trattamento economico stabilito dal regolamento organico per i coadiutori, parametro 120, della carriera esecutiva.

Roma, addì 8 luglio 1975

Il presidente: ARCAROLI

(6525)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo centrale e periferico, carriera esecutiva

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Tenuto conto dei posti spettanti nel ruolo predetto agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo centrale e periferico, della carriera esecutiva, in relazione alle esigenze di servizio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso dieci posti di coadiutore;

Visto il parere n. 24/74, che il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, nell'adunanza di sezione del giorno 11 novembre 1974, ha espresso circa il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo centrale e periferico, carriera esecutiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare. Non possono prender parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione,

ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 700, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi e quale prova pratica intendono sostenere;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda e, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti per i profughi, per i cittadini deportati dal nemico;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 40 anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purché complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

In candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno 29 ottobre 1975, alle ore 8,30 a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano superato la prova pratica.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerli almeno venti giorni prima.

La prova pratica e il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto l'invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica della commissione sanitaria provinciale;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonché un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduto in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonché il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonché certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonché il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonché i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commis-

sario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1975
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 368

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta: tema di coltura generale.
Prova pratica: dattilografia.
Colloquio: diritti e doveri dell'impiegato; nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato; nozioni elementari di statistica, nozioni sui servizi di archivio

Roma, addì 5 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

(6626)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10412 del 16 novembre 1973, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di ufficiale sanitario del comune di Milazzo, indetto con decreto n. 12621 del 30 dicembre 1970;

Considerato che a seguito del collocamento a riposo del prof. Orazio Spadaro, componente della commissione anzidetta, si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto sanitario;

Vista la nota 9050 del signor sindaco del comune di Milazzo, con la quale viene comunicato che la giunta comunale del suddetto comune, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220, ha segnalato, in sostituzione del prof. Orazio Spadaro, il dott. Michele Spadaro, ufficiale sanitario del comune di Patti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

Per i motivi di cui in narrativa il dott. Michele Spadaro, ufficiale sanitario del comune di Patti, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per il posto di ufficiale sanitario del comune di Milazzo, in sostituzione del prof. Orazio Spadaro, collocato a riposo.

Il presente decreto viene pubblicato nei modi e termini di legge.

La commissione inizierà i suoi lavori presso l'istituto d'igiene non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Messina, addì 24 maggio 1975

Il medico provinciale: GRASSI

(6220)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1380 in data 22 febbraio 1972, con cui venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1971;

Visto il decreto dell'assessore regionale per la sanità n. 1302 del 9 dicembre 1972, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso anzidetto, a norma della legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della predetta commissione;

Visto il proprio decreto n. 8577 del 20 novembre 1972, con cui era stato escluso dal concorso di cui trattasi il dott. Musumeci Filippo per avere prodotto la relativa domanda di ammissione in data 22 agosto 1972 e cioè oltre il termine di scadenza previsto dall'art. 2 del bando di concorso;

Considerato che, a seguito di ricorso dell'interessato, il consiglio di giustizia amministrativa, con decisione in camera di consiglio del 7 maggio 1973, ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato;

Vista la nota n. 2761 del 15 maggio 1973 dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;

Ritenuto, pertanto, che il dott. Musumeci, ammesso con riserva al concorso di cui trattasi, deve anche essere incluso nella graduatoria degli idonei con riserva dei provvedimenti conseguenti all'esito finale del ricorso giurisdizionale dinanzi al C.G.A.;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, dei candidati dichiarati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Russo Salvatore	punti	58,69	su 100
2. Musumeci Filippo (incluso con riserva nella presente graduatoria per i motivi in premessa specificati)	»	48,89	»
3. Landogna Franco	»	46,27	»
4. La Spina Giuseppe	»	45,50	»
5. Basso Vincenzo	»	45,35	»
6. Patanè Francesco	»	45,00	»
7. Greco Salvatore	»	44,32	»
8. Sciuto Vito	»	41,03	»
9. Finocchiaro Barbaro	»	40,97	»
10. Magnano Salvatore	»	40,00	»
11. Profeta Natale	»	38,33	»
12. Falcidia Giuseppe	»	37,37	»
13. Gregis Fulvio	»	35,62	»
14. Belfiore Alfredo	»	35,38	»
15. Lotario Eduardo	»	35,14	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 27 giugno 1975

Il medico provinciale: GALIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3879 in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1971;

Esaminate le istanze dei candidati per quanto concerne le indicazioni delle sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza intesero concorrere;

Visto il proprio decreto n. 8577 del 20 novembre 1972, con cui era stato escluso dal concorso di cui trattasi il dott. Musumeci Filippo per avere prodotto la relativa domanda di ammissione in data 22 agosto 1972 e cioè oltre il termine di scadenza previsto dall'art. 2 del bando di concorso;

Vista la nota n. 2761 del 15 maggio 1973, con cui l'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo ha comunicato che, a seguito di ricorso dell'interessato, il consiglio di giustizia amministrativa, con decisione in camera di consiglio del 7 maggio 1973, ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato, ai fini dell'ammissione al concorso, ed alla inclusione nella graduatoria di merito, con riserva dei provvedimenti conseguenti all'esito finale del giudizio;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità, nelle more della definizione del procedimento giurisdizionale di cui trattasi, di soprassedere all'assegnazione della condotta medica del comune di Mascali, che in relazione alle preferenze espresse, andrebbe assegnata al dott. Musumeci (2° nella graduatoria di merito), con riserva di adottare i provvedimenti conseguenti all'esito del procedimento suddetto;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23, 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno specificata:

1) Russo Salvatore (nato a Bronte il 16 agosto 1928): Catania 17ª condotta (via Filetti);

2) Landogna Franco (nato a Catania il 23 aprile 1937): Catania 26ª condotta (piazza Mercato Monte Po);

3) La Spina Giuseppe (nato a Mascali il 7 dicembre 1930): Trecastagni;

4) Basso Vincenzo (nato a Militello il 2 gennaio 1944): Catania, 23ª condotta (via S. Catania);

5) Patanè Francesco (nato a Mascali il 18 ottobre 1947): Catania 24ª condotta (via Testulla);

6) Greco Salvatore (nato a Biancavilla il 3 marzo 1926): Catania 25ª Condotta (via Agira);

7) Sciuto Vito (nato a Palma Montechiaro il 31 agosto 1935): Ramacca;

8) Finocchiaro Barbaro (nato a Paternò il 16 dicembre 1936): Castel Judica, frazione Giumarra;

9) Magnano Salvatore (nato a Francofonte il 29 giugno 1945): S. Michele di Ganzaria;

10) Profeta Natale (nato a Mirabella Imbaccari il 4 aprile 1928): Caltagirone, frazione Mazzarrone;

11) Belfiore Alfredo (nato a Catania il 1° dicembre 1927): Mineo;

12) Lotario Eduardo (nato a Catania il 27 gennaio 1944): Vizzini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 27 giugno 1975

Il medico provinciale: GALIA

(6222)

OSPEDALE « DANIELE-ROMASI » DI GAGLIANO DEL CAPO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) buona condotta morale e civile;

c) idoneità fisica all'impiego;

d) età non superiore ai 37 anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri e universitari e fatte salve le maggiorazioni di legge;

e) un anno di tirocinio pratico nella disciplina oppure libera docenza oppure specializzazione nella stessa disciplina. Sono esonerati dal suddetto tirocinio i sanitari che si trovano in servizio di ruolo ovvero abbiano conseguito la idoneità nella stessa disciplina.

Le domande di ammissione indirizzate al presidente dello ente ospedaliero, redatte su carta da bollo da L. 700, dovranno *pervenire entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno* successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame consistono:

a) relazione scritta su un caso clinico;

b) due prove pratiche relative alla disciplina messa a concorso.

Il concorso si svolgerà con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, dal regolamento organico dell'ente e dalla circolare n. 193-*bis* del 5 novembre 1971 del Ministero della sanità.

Per ottenere copia del bando di concorso e per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente, in Gagliano del Capo (Lecce).

(6531)

OSPEDALE EVANGELICO VALDESE DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto medico della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico della divisione di medicina generale.

Le domande di ammissione al concorso, corredate dai documenti indicati nel bando, dovranno pervenire alla direzione amministrativa dell'ente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente.

(6575)

Concorso ad un posto di assistente chirurgo della divisione di chirurgia generale e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo della divisione di chirurgia generale e ginecologia.

Le domande di ammissione al concorso, corredate dai documenti indicati nel bando, dovranno pervenire alla direzione amministrativa dell'ente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente.

(6576)

Concorso ad un posto di assistente chimico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chimico.

Le domande di ammissione al concorso, corredate dai documenti indicati nel bando, dovranno pervenire alla direzione amministrativa dell'ente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente.

(6577)

Concorso ad un posto di assistente laboratorista medico del servizio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente laboratorista medico del servizio di analisi.

Le domande di ammissione al concorso, corredate dai documenti indicati nel bando, dovranno pervenire alla direzione amministrativa dell'ente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente.

(6578)

OSPEDALE «S. GIOVANNI CALIBITA» FATEBENEFRATELLI DI ROMA

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale e ad un posto di assistente di radiologia.

In esecuzione della deliberazione 22 luglio 1975, il nuovo termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione prescritta per la partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale e ad un posto di assistente di radiologia, già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 25 luglio 1974, parte seconda, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, isola Tiberina, 39, Roma, tel. 6.542.524.

(6688)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA SS. TRINITÀ DI FOSSANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti vacanti di:

aiuto del servizio di radiologia;
assistente del servizio di laboratorio;
assistente del servizio di radiologia.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire alla segreteria di questo ospedale entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ogni altra informazione, rivolgersi alla segreteria dello ente, in Fossano (Cuneo), via Ospedale n. 4.

(6631)

ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI DI MILANO

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di primario di radiologia.

I requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso sono stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione, corredata dalla prescritta documentazione, scade improrogabilmente alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'istituto in Milano, piazza Cardinal Ferrari, 1.

(6597)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752080)